

N. 860-233-835-2065-A-bis

CAMERA DEI DEPUTATI

RELAZIONE DELLA IX COMMISSIONE PERMANENTE

(AGRICOLTURA E FORESTE - ALIMENTAZIONE)

(RELATORE DANIELE, *di minoranza*)

SULLE

PROPOSTE DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

GOZZI, VERONESI, PECORARO, MAROTTA, FERRARIO CELESTINO,
PERDONÀ, MERENDA, CERVONE, SCARASCIA e RIVA

Riforma dei contratti agrari (860)

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

SAMPIETRO GIOVANNI, MATTEOTTI GIANCARLO, MICELI, DE VITA,
FORA, BIANCO, ZANNERINI, AUDISIO, BETTIOL FRANCESCO GIORGIO,
VIGORELLI, CALASSO, GRIFONE, MACRELLI, RICCA, SANSONE, CORBI,
MAGNANI, MINASI, COMPAGNONI, FOGLIAZZA, MARABINI, MARILLI,
MASSOLA, PIRASTU, BERTINELLI, CREMASCHI, BIGI

Norme di riforma dei contratti agrari (233)

d'iniziativa del **Deputato FERRARI RICCARDO**

Disciplina dei contratti agrari (835)

E SUL

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
(COLOMBO)

DI CONCERTO COL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
(MORO)

nella seduta del 21 febbraio 1956

Norme sulla disciplina dei contratti agrari
per lo sviluppo della impresa agricola (2065)

Presentata alla Presidenza il 10 gennaio 1957

PAGINA BIANCA

INDICE

I. — LE FONDAMENTA			
A) MOTIVI GIURIDICI	Pag.	6	
B) MOTIVI ECONOMICI E SOCIALI	»	8	
C) MOTIVI POLITICI	»	13	
II. — LE STRUTTURE PRINCIPALI			
A) DURATA DEI CONTRATTI E GIUSTA CAUSA:			
1. — I precedenti	»	15	
2. — Un po' di storia	»	17	
3. — Osservazioni sulle durate	»	19	
4. — Osservazioni sui motivi di giusta causa	»	21	
5. — Osservazioni sul congegno della giusta causa	»	22	
B) MIGLIORAMENTI OBBLIGATORI	»	24	
C) DIRITTO DI PRELAZIONE	»	26	
D) CONTRATTO DI AFFITTO. EQUO CA- NONE	»	28	
			E) CONTRATTO DI MEZZADRIA:
			1. — Considerazioni generali
			2. — La quota di riparto
			Pag. 31
			» 33
			F) CONTRATTO DI COLONIA PARZIARIA:
			1. — Considerazioni generali
			2. — Il nudo terreno
			3. — La ripartizione dei prodotti
			» 35
			» 36
			» 38
III. — CONCLUSIONE			
			A) TERMINI DELLA DISDETTA
			B) PRESTAZIONI ED ONORANZE
			C) LA FIGURA DEL COLTIVATORE DI- RETTO
			D) SCADENZA DEI CONTRATTI IN CORSO PER EFFETTO DI PROROGA LEGALE
			E) UNA RIFORMA CHE SI PUÒ FARE
			F) LA RIFORMA CHE NON SI DEVE FARE
			G) UN AUGURIO PER L'ITALIA
			» 41
			» 41
			» 42
			» 42
			» 43
			» 45
			» 46

PAGINA BIANCA

RELAZIONE DI MINORANZA

ONOREVOLI COLLEGHI! — Chi si è assunto il non ambito e non agevole compito di stendere questa relazione di minoranza sulle norme di riforma dei contratti agrari, che sono ora proposte all'approvazione della Camera dei deputati e che costituiscono la sintesi di numerosi progetti presentati e discussi in questo e nell'altro ramo del Parlamento dal giugno 1948 sino ad oggi, sa già che, oltre al pericolo dell'incomprensione altrui, si espone al rischio di non comprendere egli stesso adeguatamente quel motivo profondo di rinnovamento che regola e dirige il divenire umano e che incessantemente propone ed impone l'evoluzione o la sostituzione degli istituti giuridici e delle strutture sociali preesistenti. Molte volte e specialmente nel settore agricolo è accaduto ed accade, infatti, che un istintivo spirito di conservazione e la difficoltà della scelta tra ciò che dal passato ricava un evidente carattere di concretezza e ciò che, invece, sembra soltanto un evanescente miraggio che si eleva sugli inesplorati deserti dell'avvenire, abbiano indotto ed inducano, anche le intelligenze più acute e gli spiriti più sereni e più alieni da ogni interesse personale o di parte, a valutazioni di fatti e di tendenze da essi stessi ritenute improntate alla massima obiettività e valide ad ogni effetto anche per il futuro, e che poi, in effetti, per il successivo svolgersi degli avvenimenti, si dimostrano essere soltanto grette, inconcludenti, e, per le conseguenze che ne derivano, persino dannose.

Così ad esempio, per ricordare soltanto i grandi rivolgimenti della storia contemporanea, eminenti tecnici ed onesti uomini politici della Francia feudale, della Russia zarista e della Cina individualista avevano appena terminato di lodare, o almeno di giustificare, la sistemazione fondiaria esistente nei loro paesi e di indicare i lievi correttivi atti, secondo il loro parere, ad assicurare quel suo indefinito proseguimento da essi stessi ritenuto auspicabile ed anzi addirittura inevitabile, che già

tutto improvvisamente e fragorosamente crollava per la spinta di movimenti rivoluzionari irrefrenabili e nelle campagne particolarmente crudeli, per i quali gli altezzosi feudatari francesi, gli impulsivi padroni russi e i cerimoniosi proprietari cinesi o hanno avute le loro candide gole tagliate dalla ghigliottina, o sono stati arsi nei loro castelli dati alle fiamme o sono stati sventagliati dai mitra, mentre, chiusi in una ristretta visione della realtà e paghi delle assicurazioni ricevute sulla fondatezza e sulla solidità dei loro diritti, stavano ancora sognando, spesso vittime incolpevoli, i loro sogni infelici di grandezza e di ricchezza!

Essere ricordata da coloro che ci seguiranno nell'agone parlamentare soltanto, in mancanza di altri meriti, quale un insigne documento di incomprensione delle necessità e delle aspirazioni di chi logora la propria esistenza nelle dure fatiche della terra e di cieca valutazione di tutte le istanze tecniche, economiche e sociali che ad esse si collegano, non è però certamente la sorte a cui aspira la presente relazione, ed è perciò che in essa, a ragion veduta, sarà evitata ogni discussione sui principi cui si ispirano le diverse correnti politiche ed ogni difesa di interessi precostituiti e che, anche se appaiono a prima vista legittimi e fondati, possono in qualche modo assumere la veste di privilegi cristallizzati nel tempo a favore di determinate e ristrette categorie. Tutto ciò non porterebbe ad alcun risultato concreto e servirebbe soltanto a fomentare dissidi già accesi ed a rendere più aspre già troppo lunghe polemiche, mentre ben altro si attendono gli agricoltori, i coltivatori diretti, gli affittuari, i mezzadri, i coloni e tutti i contadini, che da troppi anni ormai sono tenuti in sospenso dalla annunciata ed anche legislativamente promessa riforma dei contratti agrari, il cui progetto definitivo, dopo tante e così complesse vicende, assomiglia a un edificio a cui molti hanno messa la mano con

intenti e criteri diversi, dai comunisti, socialisti e democristiani, per le parti più importanti, ai liberali, che non hanno trascurato di gettare qua e là spesse pennellate di intonaco dove le superfici apparivano troppo aspre e gli angoli si presentavano più acuti.

Per compiere sino alla fine il proprio dovere sarà, invece, necessario sottoporre ad esame questo edificio proteiforme con serenità di animo e con rigosità ed esattezza di metodo, procedendo per ordine dalle fondamenta alle strutture principali e, per quanto possibile, anche ai suoi dettagli. Solo in tal modo si potrà, senza indulgere a interessi particolari e senza nel contempo respingere il desiderio, che è certamente nel cuore di tutti, di valutare con ogni possibile benevolenza le esigenze delle categorie che sono più numerose e di cui più numerosi sono i bisogni che rimangono insoddisfatti, decidere con sicura coscienza di fronte a Dio e di fronte agli uomini se esso è veramente idoneo alla importante funzione che gli è stata affidata dai suoi numerosi proponenti, perché, in tal caso, non dovrà mancargli, costi quel che costi, l'approvazione anche di coloro che hanno ritenuto in precedenza di dover avanzare fondamentali riserve in proposito, mentre nel caso contrario sarà la coscienza di ognuno, al di fuori di ogni legame politico o sindacale, ad indicare quale sarà, costi quel che costi, la via da seguire per impedire che ai numerosi motivi di tormento dell'agricoltura nazionale, già così travagliata, si aggiunga un nuovo irreparabile disordine apportato da troppo imprevidenti legislatori.

I. — LE FONDAMENTA

A) MOTIVI GIURIDICI.

Come non riesce agevole esplorare le fondazioni di un edificio, che rimangono nascoste dopo la sua costruzione, così non è facile procedere all'esame dei fatti e delle ragioni che costituiscono le basi di una legge e che ne hanno originata l'emanazione. Per quel che riguarda, però, la proposta riforma dei patti agrari si può, in base a tutti gli elementi emersi nel corso di innumerevoli discussioni, constatare che il motivo primordiale e da tutti riconosciuto valido per una nuova regolamentazione in proposito è quello della necessità di procedere al radicale riordinamento ed alla razionale sistemazione giuridica di tutta la legislazione vigente in materia, che nel

periodo bellico, ed ancor più in quello postbellico, è caduta in preda a un vero disordine per l'emanazione di numerosi ed a volte contrastanti provvedimenti di emergenza.

Se si procede dall'origine, infatti, si rileva che già quando nel 1942 venne pubblicato il nuovo Codice civile, che apportando notevoli modifiche a quello precedente, disciplina, dall'articolo 1628 all'articolo 1654, il contratto di affitto dei fondi rustici e, rispettivamente, dall'articolo 2141 all'articolo 2163 e dall'articolo 2164 all'articolo 2169, i contratti di mezzadria e di colonia parziaria, avevano vigore leggi speciali e patti collettivi che contrastavano con quanto in esso stabilito e che erano state emanate per fare fronte a circostanze di carattere eccezionale.

La lunga catena ha inizio col regio decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1746, e col regio decreto-legge 16 giugno 1938, n. 1387, convertito nella legge 19 gennaio 1939, n. 1387, e completato dalla legge 22 maggio 1939, n. 895, i quali, per conseguire il blocco dei prezzi, stabilirono, fra l'altro, il divieto di variare il canone di affitto dei fondi rustici fissato sia in natura che in denaro, salvo i casi di gravi sperequazioni da sottoporsi al giudizio di commissioni speciali da nominarsi dai prefetti, mentre il regio decreto-legge 19 giugno 1940, n. 953, convertito con modificazioni nella legge 28 novembre 1940, n. 1727, prorogò l'efficacia di dette disposizioni sino al termine dell'annata agraria 1940-1941 ed impose inoltre la proroga obbligatoria dei contratti di fitto sino allo stesso termine, salvo giustificate esigenze del locatore da non valere però per l'affittuario coltivatore diretto richiamato alle armi. Il prolungarsi del conflitto oltre il previsto, provocò l'emanazione di successivi provvedimenti. (regio decreto-legge 12 marzo 1941, n. 142, e regio decreto-legge 11 marzo 1943, n. 100), con i quali fu confermato il blocco dei prezzi fino a sei mesi dopo la cessazione dello stato di guerra, ma non la proroga dei contratti di affitto, che venne disciplinata, invece, per il coltivatore diretto richiamato alle armi, da un patto collettivo stipulato in data 14 luglio 1941, mentre la proroga per il mezzadro nelle stesse condizioni era stata introdotta con altro patto collettivo già stipulato in data 16 giugno 1939.

Ma fu specialmente in conseguenza dei profondi sconvolgimenti di ogni genere che si sono verificati nella nostra nazione a partire dall'estate dell'anno 1943, che divenne imponente, sia per il numero che per la sostanza dei provvedimenti adottati, la legislazione speciale sui contratti agrari promulgata in deroga

al Codice civile, ed incominciò il regio decreto-legge 3 giugno 1944, n. 146, ad imporre per un anno quella proroga generale dei contratti di affitto, di mezzadria e di colonia parziaria di cui non era stata avvertita la necessità neanche nei momenti più difficili del precedente periodo bellico e che il decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 157, prolungò sino all'anno agrario successivo a quello della cessazione dello stato di guerra, estendendola al contratto di compartecipazione ed escludendo il contratto di affitto a conduttore, mentre successivi provvedimenti — che qui appare superfluo elencare — mantennero la proroga anno per anno, fino alla legge 11 luglio 1952, n. 765, che, all'articolo 1 ne prolungò definitivamente la durata « fino al termine dell'annata agraria in corso al momento dell'entrata in vigore di una nuova legge contenente norme di riforma dei contratti agrari ».

Ancor più che sulla durata, però, i provvedimenti di emergenza emessi in modo quasi convulso, dal già lontano anno 1944 sino ad oggi, hanno influito sulla procedura, dando origine a numerose Commissioni tecniche, Commissioni arbitrali e Sezioni specializzate e, in particolar modo, sulla parte normativa dei contratti di affitto, di mezzadria, di colonia parziaria e di compartecipazione, modificandone sempre, e non di rado confondendone, la tipica configurazione.

Il su citato regio decreto-legge 3 giugno 1944, n. 146, infatti, aveva appena prevista la formazione di una Commissione, da nominarsi dal Presidente del Consiglio dei Ministri ed avente il « compito di studiare i contratti agrari ed i problemi inerenti », che già il Ministro dell'agricoltura Gullo, senza l'ausilio né della suddetta Commissione, mai costituitasi, né di altri organi consultivi o deliberativi e senza alcuna urgente necessità, a giudicare almeno dalla scarsissima applicazione pratica avuta in seguito dal provvedimento, si affrettava ad emanare quel decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944 sulla « Disciplina dei contratti di mezzadria impropria, colonia parziaria e compartecipazione » che ha assunto il suo nome e con il quale, oltre ad avere introdotto nella nostra legislazione, senza darne nemmeno la definizione, l'istituto della mezzadria impropria e ad aver considerato per la prima volta il contratto di compartecipazione come un contratto agrario — cosa che certamente non è — furono apportate alle norme che regolavano la quasi totalità dei contratti associativi vigenti nell'Italia meridionale delle modifica-

zioni profonde e che dimostravano con piena evidenza la natura delle concezioni politiche e sociali da cui erano state ispirate. Né meno importanti sono state le innovazioni apportate al contratto di affitto ed al contratto di mezzadria: al primo specialmente col divieto di subaffitto, sancito col decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 156, con l'istituto dell'equo canone, introdotto dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1° aprile 1947, n. 277, e con la riduzione indiscriminata dei canoni pattuiti, sotto forma di attribuzione al locatore del sussidio di coltivazione o del premio di anticipata trebbiatura prima e, poi, con la decurtazione effettiva mascherata sotto forma di premio di coltivazione, per gli affitti in grano di una quota del 30 per cento che in seguito e non si comprende il perché è divenuta la misura fissa accolta in tutti gli ulteriori provvedimenti dello stesso genere; al secondo, in specie, col decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 27 maggio 1947, n. 495, e con la legge 4 agosto 1948, n. 1094, con i quali è stato dato valore di legge rispettivamente a un giudizio emanato dall'onorevole De Gasperi sulla ripartizione dei prodotti limitatamente agli anni 1944-45 e 1945-46 e a un accordo sindacale stipulato, per l'annata agraria 1946-47, tra la Confederazione italiana degli agricoltori, l'Associazione ricostruzione e rinnovamento agrario, la Confederazione nazionale coltivatori diretti e la Confederterra.

Se si tiene conto anche di altri provvedimenti di scarsa importanza ed ormai superati, la legislazione speciale, improvvisata e pletorica, emanata durante il conflitto e nel dopoguerra, appare costituita da circa una trentina fra leggi e decreti, di cui molte volte non riesce facile l'esatta interpretazione, — come ben sanno gli organi giudiziari a cui negli anni decorsi è stato affidato l'ingrato compito di curarne l'applicazione — ed il cui studio dettagliato appare di fondamentale importanza, sia pure come una semplice premessa, per una regolamentazione generale dei contratti agrari. Infatti non è concepibile poter edificare il nuovo sul vecchio senza conoscere bene su che cosa si costruisce, e poiché, d'altra parte, non è possibile in questo campo, come negli altri, far ritorno a quella semplicità, a quella chiarezza ed a quella certezza del diritto che formano la nobile caratteristica delle nostre tradizioni giuridiche, senza procedere all'esame comparato di tutte le norme ad effetto permanente o transitorio già emanate, per individuarne le ori-

gini, le ragioni, gli effetti e le finalità, ed allo scopo di riordinarle e concatenarle sopprimendo quelle che risultano inutili o dannose e dando, invece, alle altre nuova vitalità.

Che tutto ciò sia stato quasi del tutto tralasciato nel lungo e faticoso travaglio che ha preceduto l'elaborazione della riforma dei patti agrari, appare evidente, oltre che dall'esame di molte altre norme particolari di cui si discuterà più ampiamente in seguito, anche dal fatto, ad esempio, che, sia nella proposta Gozzi (articolo 54) sia nel disegno Colombo (articolo 68), oltre ad essere riportata erroneamente la data del decreto-legge n. 953 del 1940 (10 giugno, invece di 19 giugno) — ciò che induce a pensare che i proponenti abbiano persino trascurato l'esame rudimentale delle leggi da essi stessi citate — lo stesso decreto è stato considerato quale termine discriminatorio per la scadenza di tutti i contratti, associativi e di locazione in corso di proroga, cosa che veramente non ha senso giuridico, perché, come già è stato detto, esso ha avuto vigore soltanto per i contratti di affitto e soltanto per il periodo di un anno, dopo il quale e sino al giugno 1944 si è verificata una vacanza alla quale fu messo parzialmente rimedio a mezzo dei patti collettivi. Basta questo per concludere che le finalità di riordinamento e di riassetto della caotica legislazione vigente, pur essendo da tutti invocate, non sono state certamente tenute presenti nella proposta di legge che ora viene presentata all'approvazione della Camera.

B) MOTIVI ECONOMICI E SOCIALI.

Evidentemente è stato ritenuto, anche da coloro che hanno riconosciuta l'importanza dei motivi di carattere giuridico, non essere opportuno l'attardarsi su di essi nell'attuazione di una riforma di struttura, e cioè di una rivoluzione attuata con mezzi legali, quale la nuova disciplina sui contratti agrari dovrebbe risultare secondo le concezioni dei proponenti, ed infatti è stato scritto che « non si sarebbe potuto attendere più oltre a regolare i rapporti contrattuali, indugiando chissà quanti anni fino alla compilazione di un Codice agrario » (1) date le « pressanti » esigenze di sostituire all'ordinamento vigente un nuovo ordinamento, che sia aderente alle condizioni

(1) Senatore SALOMONE, Relazione di maggioranza per l'VIII Commissione permanente del Senato sul disegno di legge n. 175, approvato dalla Camera dei Deputati il 22 novembre 1950. Anno 1953 (Premesse 3°).

economiche e sociali dell'agricoltura italiana, secondo le direttive segnate dalla Costituzione » (1).

Quali sono, dunque, le ragioni di carattere economico e sociale così urgenti e così importanti da costituire, a criterio dei più, la vera e la sola base fondamentale dello schema di legge in esame e di fronte alle quali tutte le altre necessità e considerazioni sono costrette a cedere il passo, anche se sono riconosciute non prive di un loro intrinseco valore ?

Su di esse si è discusso tanto che non è certamente facile il riassumerle in pochi periodi, come qui si è costretti a fare, ma tale compito potrà essere agevolato se si incomincerà a sgombrare il terreno da tutto ciò che, invece di rappresentare dei veri e propri argomenti di discussione, costituisce soltanto un'elencazione di fatti e di episodi che possono anche avere la loro importanza, specialmente dal punto di vista umano, ma con i quali non è possibile sostenere alcuna tesi, perché, come ha già insegnato la vecchia logica aristotelica, ogni ragionamento basato sugli esempi è estremamente fallace.

Quando, infatti, l'onorevole Miceli ha parlato, con asprezza, del « patto verolano » e del « patto capuano » nella seduta del 18 maggio 1949 alla Camera, o quando l'onorevole Fina ha descritto, con bonomia, nella riunione del 25 gennaio 1955 della Commissione di Agricoltura, la vecchia signora veneta che portava appeso alla cintola un anello di acciaio per calibrare le uova portatele dai suoi mezzadri e respingere tutte quelle che vi passavano dentro, chi li ascoltava non poteva dedurne la riforma generale dei contratti agrari nel primo caso o l'abolizione di tutte le prestazioni nel secondo caso, ma, se mai, la necessità rispettivamente di modificare il patto verolano ed il patto capuano o di vietare alle vecchie signore di fare uso di calibri per le uova, ed anche questo soltanto dopo avere ben valutati i fatti e le circostanze specifiche. Infatti, ad esempio, l'uso dell'anello di acciaio potrebbe anche essere giustificato dal fatto che dei mezzadri, per principio preso, si ostinino a consegnare ai proprietari le uova più piccole prodotte nei loro poderi, o risultare un'innocente mania di qualche gentildonna all'antica, ampiamente ricompensata dalla sua indulgenza per affari di molto maggiore rilievo.

Indugiarsi ad esaminare fatti o a contrapporre a fatti altri fatti appare quindi del tutto

(1) Proposta di legge Gozzi n. 860: *Riforma dei contratti agrari*. Relazione.

inutile, mentre se di essi e delle ragioni per cui sono stati così frequentemente prospettati si costruisce una sintesi che, pur prescindendo dal dettaglio, li comprenda tutti nella loro essenza, si vedrà che i motivi economici e sociali apportati a sostegno della riforma dei contratti agrari possono essere raggruppati in due grandi teorie che in parte si confondono e si compenetrano: e cioè « la teoria della torta » e la « teoria del monopolio della terra ».

La definizione più semplice e nello stesso tempo più completa della prima teoria è racchiusa nella frase: « La torta è piccola e le bocche sono tante: il padre di famiglia deve prendere la torta com'è e fare le parti più piccole » (1), pronunciata dal Presidente della nostra Commissione di Agricoltura ed esimio cultore di diritto agrario, onorevole Germani, in un convegno sulla riforma fondiaria, ma che per analogia può essere estesa anche alla proposta regolamentazione dei contratti agrari che ha « una portata forse più vasta della riforma fondiaria » (2). Ma se è innegabile che in Italia il reddito della terra, oltre ad essere scarso, è suddiviso in porzioni disuguali tra relativamente pochi proprietari fondiari e moltissimi lavoratori dei campi, non è possibile però dedurre da tale constatazione un ragionamento che, confondendo la « torta bene di consumo », per la quale il discorso può essere diverso, con la « torta terra », o, ciò che è lo stesso, con la « torta bene di produzione », finisce con il costituire un sofisma dal punto di vista logico e, dal punto di vista economico e sociale, parte da presupposti che presentano evidenti caratteri statici e reazionari. In effetti, il buon padre di famiglia, quando gli ingredienti di cui dispone consentono di cuocere una torta troppo piccola in confronto alle bocche che ha il dovere di sfamare, è spinto dalla stessa esiguità delle porzioni che prevede di poter fare a ricercare, innanzi tutto, il modo per poter ottenere una torta più grande, poco curandosi se le fette che poi dovrà fare risulteranno disuguali quando anche quei figli che altrimenti avrebbero dovuto contentarsi di alcune briciole potranno rimanere maggiormente soddisfatti. E la terra, non dilatabile in senso orizzontale, ha possibilità quasi infinite di incrementi in senso verticale, e cioè di produzione, a causa

(1) *Atti ufficiali del Convegno di riforma fondiaria ed agraria*. Università popolare di Bari, 11 e 12 dicembre 1953, pagina 52.

(2) Senatore SALOMONE. *Relazione citata*. (Conclusione).

delle sempre nuove condizioni in cui viene posta dagli incessanti progressi della tecnica, che perciò occorre stimolare con tutti i mezzi e rendere operanti nel campo pratico invece di attardarsi in sterili conati egualitari.

Più complessa ed anche a prima vista più consistente appare la seconda teoria, quella del monopolio della terra, che, pur essendo stata nella sua sostanza accolta anche da numerosi seguaci di altre tendenze, (1), costituisce una diretta derivazione della dottrina marxista ed ha trovato appunto in un marxista, e cioè nell'onorevole Giovanni Sampietro, chi ha saputo prospettarla nel modo più razionale e completo sia in sede giornalistica che in sede parlamentare (2).

In Italia, dice l'onorevole Sampietro, « esiste in forma diretta od indiretta, il monopolio della terra » e « la fame della terra fa sì che il proprietario si trovi in condizione di dettare legge all'aspirante affittuario, dal quale pretende, ed oggi ottiene, un canone comprensivo del reddito normale corrispondente al valore del capitale fondiario, più una parte del reddito agrario, che dovrebbe rimanere totalmente all'impresa », e di imporre, per la mezzadria, la persistenza « dell'empirica divisione del 50 per cento », « aggravando », « così, « la già esistente sperequazione del contratto », « inquantoché da tempo è andata notevolmente modificandosi la proporzione degli apporti fra concedente e mezzadro ». Ed infatti nel periodo antecedente la prima guerra mondiale, quando in Italia la disoccupazione era scarsa e la fame della terra era placata da una continua emigrazione, il reddito fondiario oscillava dal 2 al 3 per cento del capitale terra, mentre ora raggiunge mediamente l'8-10 per cento, ed è d'altra parte innegabile che « l'avvento della coltura intensiva « ha accresciuto », rispetto al passato, « la massa di lavoro » apportata dal mezzadro. Infatti, ad esempio, basta considerare la concimazione, « su cui così ragiona il Bandini: « Contadino e proprietario pagano in misura uguale il costo del concime, ma il contadino ha un peso ulteriore dato dal maggiore impiego di lavoro per lo

(1) Per esempio: A. BRUCCULERI S. J. *Sui contratti agrari* (« Civiltà Cattolica », 1955, quaderno 2510). Antonio Segni. *La giusta causa* (« Concretezza », 1955, n. 4).

(2) Vedi specialmente: Intervento alla Commissione di Agricoltura del 9 febbraio 1955. Discorso alla Camera dei Deputati del 15 luglio 1955. Articoli su « Avanti », dicembre 1954 e febbraio 1955.

spargimento, per le cure colturali e per la raccolta. Può darsi, e spesso avviene, che la convenienza assoluta persista per ambedue, ma non è così della convenienza relativa».

Dal monopolio della terra, che in Italia si fa sempre più pesante — continua l'onorevole Sampietro — scaturisce la necessità della riforma dei contratti agrari, per « la fondamentale esigenza di perequare i redditi in agricoltura, gravemente sperequati in danno dei concessionari », e cioè « di imporre, dato che essi non possono formarsi per libera contrattazione, l'equo canone e l'equa quota di riparto ». Ma poiché l'esperienza insegna che ciò non può essere realizzato soltanto in virtù di una legge impositiva — poiché alla proprietà è sempre possibile di piegare ai suoi voleri l'impresa ed il lavoro esercitando « il ricatto della disdetta » — non c'è altro rimedio che assicurare « la stabilità sul fondo » all'affittuario ed al mezzadro, poiché « è il sostegno al mezzo che stronca la minaccia ». Tale « stabilità, però, va resa funzionale, cioè va concepita in modo che possa essere risolta nei casi contrastanti la natura e la moralità del contratto. Ecco quindi la inclusione della giusta causa per le disdette, come depuratrice del sistema ».

« Come si vede », aggiunge ancora l'onorevole Sampietro, « la concezione è un tutto organico: scopo equità dei redditi; mezzo per raggiungere lo scopo, equo canone; sostegno del mezzo, stabilità del locatario sul fondo: funzionalità del sostegno, giusta causa. Togliervi un elemento è distruggerla ». « Per non lasciare », poi, « delle oasi di fuga e di rifugio alla proprietà che tende a sottrarsi alle leggi sui contratti maggiori », si rende inevitabile l'estensione del sistema anche « ai contratti minori come la colonia parziaria, la compartecipazione, i contratti a miglioria, ai pascoli, ecc. », mentre « l'esame della situazione », e cioè « il disgregarsi della proprietà signorile » e il subentrare ad essa di « una avida proprietà assenteista » caduta in mano al « medico, al notaio, al curato, al droghiere, ecc., tutta gente che vive lontano e che non dirige nulla », ha messo in evidenza « anche altri elementi di giustificazione delle parti complementari della richiesta riforma », e cioè il diritto di prelazione, la direzione del podere, i miglioramenti obbligatorii, ecc.

Contro tutto ciò — conclude infine l'onorevole Sampietro — sono state avanzate molte accuse ingiuste, « ma la più ingiusta di tutte è stata quella di Don Sturzo ». Il quale, rispondendo all'onorevole Dominè, scrisse: « il disegno di legge Segni-Grassi crea una

specie di manomorta a favore degli attuali mezzadri ed affittuari e chiude la porta agli altri, perché evita la circolazione contrattuale ». « Questa affermazione non ha fondamento » perché già « in regime libero i mezzadri e gli affittuari che, giunti a scadenza del contratto, lasciano il podere, si aggirano (secondo le annate, le zone agrarie ed il tipo di azienda) soltanto dal 20 al 30 per cento », per molte cause che « si possono raggruppare in cause fondate » (di cui « le principali che sommano la quasi totalità del suddetto per cento, sono: morte, migrazione, ritiro dalla attività agricola, dissesti, inadempienza contrattuale, atti illeciti, variazione della capacità lavorativa ed infine mancato accordo per il canone ») e « in cause senza fondamento col rapporto contrattuale (numerossime, che vanno dal capriccio di escomiare del proprietario al desiderio di mutar fondo del conduttore, dall'avveisione politica all'urto con un amministratore, ecc.) ». La eliminazione di queste ultime cause, che la riforma dei contratti agrari si propone « non deve essere rammaricata da nessuno », « perché è la soppressione in sostanza di una facoltà che si risolve in un arbitrio », mentre per quanto riguarda le prime, « la circolazione con l'esterno, con chi sta fuori alla porta », « non viene modificata in nulla dalla legge, salvo per la facoltà di dare disdetta ad un coltivatore che si rifiuta di accettare un canone a strozzo » e per la variazione della capacità lavorativa, il cui « per cento relativo è minimo ».

Non si può certamente disconoscere lo sforzo, logico ed in un certo senso anche la genialità delle concezioni con cui è costruita la teoria dell'onorevole Sampietro, che è stata precedentemente riassunta in modo indiscutibilmente fedele e con la maggiore precisione possibile anche per quel che riguarda la concatenazione dei dettagli. Ma per saggiare quale è la sua effettiva solidità sarà ora opportuno allontanarsi per un momento dall'argomento dei patti agrari e spostarsi in qualche altro settore, per esempio in quello del mercato del denaro.

In Italia i capitali liquidi disponibili per l'investimento, pur essendo, al contrario della terra, riproducibili, si presentano attualmente, come la terra, assai limitati ed in possesso relativamente di pochi, per cui, secondo la terminologia marxista, si trovano in regime di monopolio, mentre numerosissimi sono coloro che ne hanno bisogno per ragioni di consumo o di produzione e che perciò se li contendono, elevandone il prezzo d'uso a dei livelli che nel periodo antecedente alla

guerra 1915-18, quando le condizioni erano molto diverse, sarebbero stati considerati strozzatori. Da queste premesse, che sono quasi identiche a quelle da cui prende l'avvio il ragionamento dell'onorevole Sampietro, dovrebbero logicamente scaturire quasi identiche conclusioni; ma che direbbe l'onorevole Sampietro, e che direbbero specialmente i dirigenti degli istituti di credito e tutti gli operatori se, considerando l'ingiustizia del troppo elevato interesse — e che esso in tanto si mantiene elevato in quanto i monopolisti hanno la possibilità di imporre la loro volontà a coloro che hanno assoluto bisogno del denaro, per cui anche una legge che imponesse la riduzione coattiva dei tassi rimarrebbe senza valore se essa lasciasse ai primi la facoltà di esercitare sui secondi il ricatto della non concessione del prestito o del fido — qualche cervello balzano se ne venisse fuori a proporre un suo progetto, basato sull'equo interesse, sul blocco dei crediti a favore degli attuali debitori, sulla giusta causa per porre fine alle moratorie individuali e così via?

L'assurdità di simili proposte e la confusione e il danno che deriverebbero dalla loro attuazione non solo per gli attuali detentori dei capitali liquidi ma anche per coloro che già li hanno od aspirano ad averli in prestito, e quindi in definitiva di tutta l'economia nazionale, sono di così palmaria evidenza che, mentre non vale la pena di perdere tempo per illustrarli, si può con sicura coscienza affermare che, poiché l'adozione di analoghe soluzioni nel settore dei patti agrari non potrebbe non dare origine, anche se con aspetti e con velocità diversi, a fenomeni, di eguale natura ed egualmente dannosi, tutta l'impalcatura, costruita in base alla teoria del monopolio della terra ed in apparenza così poderosa, in realtà, non ha alcun valore effettivo, perché come uno scenario da cinecittà, appare costruita non con blocchi di granito ma con aggeggi di cartapesta.

L'errore originario che inficia tutto il ragionamento dell'onorevole Sampietro è da attribuire non tanto alle posizioni ideologiche da cui egli parte — e che, anche se non si approvano qui non si intende discutere — quanto dalla consuetudine oramai generalmente invalsa di considerare i problemi agricoli, pur così difficili e complessi, avulsi dalle grandi leggi dell'economia e della storia, per cui anche coloro che ritengono di essere all'avanguardia dal punto di vista sociale finiscono, in effetti, col soffermarsi sul contingente e sull'occasionale e con il considerare

la realtà partendo da un punto di vista ristretto, anelastico ed irrimediabilmente passatista.

L'onorevole Sampietro, per esempio, lamenta tra l'altro il progressivo assorbimento degli utili dell'impresa da parte del capitale fondiario, riportando dati sulla cui entità e sulla cui esattezza potrebbero essere fatti diversi rilievi, anche non escludendo che possano verificarsi dei casi di eccessiva ed ingiustificata avidità per evitare i quali potrebbe non risultare inutile l'emanazione di leggi speciali o la stipula di accordi collettivi. Ma, una volta ammesso ciò, bisogna pur riconoscere che è del tutto anacronistico ed irrealistico il voler fermare il livello del corrispettivo di uso della terra ad una qualsiasi data del millenario travaglio di essa, perché così facendo non solo si prescinde dal fatto che uno stesso terreno assume nel tempo un valore effettivo diverso come bene di produzione in rapporto alla diversa quantità di prodotto che gli è consentito di dare in rapporto al progresso od al regresso della tecnica, per cui l'ettaro, che attualmente produce 40 quintali di frumento, vale intrinsecamente di più dello stesso ettaro che, 100 anni fa, ne produceva soltanto 15, ma, principalmente, perché in tal modo si tenterebbe invano di contrastare e di cristallizzare quella che è la grande legge dinamica che regola la produzione e su cui si regge il progresso economico e sociale, e cioè la legge della scomposizione del profitto.

Come si è avuta già occasione di mettere altra volta in evidenza (1), infatti, dei tre componenti sociali, per così dire, del costo di produzione e cioè del salario, del profitto e della rendita — che corrispondono rispettivamente al lavoro, all'impresa ed al capitale terra e che risultano insopprimibili e non sostituibili tra loro qualunque sia il regime di proprietà — il primo e la terza appaiono fondamentalmente inerti, mentre il profitto costituisce l'elemento attivo che continuamente da se stesso si genera e si moltiplica, senza però mai con questo ingrossarsi in modo eccessivo, perché, nello stesso tempo e per la sua stessa natura, esso è costretto ad evolversi ed a trasformarsi in salario ed in rendita. In altre parole, il profitto ha nel processo produttivo la stessa funzione che ha nell'albero il cambio, il quale continuamente si forma e si trasforma in corteccia ed in legno, e per ciò, come non si ostacola ed anzi si

(1) Antonio DANIELE. *La proprietà terriera*. Lecce, 1946, pagina 145 e seguenti.

agevola tale trasformazione quando si vuole che l'albero ingrossi, così non si può e non si deve contrastare la naturale evoluzione del profitto in salario ed in rendita. La rendita, poi, a sua volta, in parte va a costituire la riserva tradizionale da cui in ogni tempo, e specialmente nell'età moderna, la società ricava ampiamente i mezzi per il soddisfacimento dei suoi bisogni collettivi a mezzo delle imposizioni tributarie ed in parte ritorna alla stessa terra da cui ha avuta origine sotto diverse forme: anche essa, perciò, non ingrossa mai oltre certi limiti, ed anzi può dirsi che i capitali fondiari sono quelli che si capitalizzano al tasso più basso e che più celermente tendono a distruggersi, se si tien conto degli innumerevoli apporti che si sono incessantemente verificati su di uno stesso terreno nel corso dei secoli. In definitiva, dei tre componenti del costo di produzione è proprio il lavoro quello che più si avvantaggia della dinamica del processo produttivo, e che riesce ad assorbire, direttamente ed in misura più ampia, la parte di profitto che ad esso continuamente si trasferisce.

Se, poi, dalle considerazioni teoriche si passa alle indagini storiche si rileva ancor più agevolmente quanto fallace nelle sue premesse ed erronea nelle sue conclusioni sia quella teoria del monopolio della terra che, secondo l'onorevole Sampietro, costituisce la base monolitica della riforma dei contratti agrari. È innegabile infatti che, ove essa fosse vera, il fatto stesso della ininterrotta appropriazione di rendite sempre maggiori da parte dei proprietari monopolisti avrebbe dovuto provocare nel corso del tempo: una progressiva accumulazione di ricchezza da parte d'essi, per cui le loro fortune avrebbero già dovuto raggiungere proporzioni gigantesche; un progressivo impoverimento dei fittavoli, dei coloni e dei mezzadri, i quali inevitabilmente e ad uno ad uno sarebbero stati costretti al fallimento od alla bracciantizzazione; e, infine, la stasi, se non il regresso, di tutta l'organizzazione produttiva e dell'intero processo tecnico.

Ed invece fa sorridere ed appare essere un incomprensibile anacronismo per un socialista quale è l'onorevole Sampietro la riabilitazione che egli fa dell'antica « proprietà signorile », di cui non si vogliono qui riconoscere le benemerite rapportate ai tempi, ma che certamente ha avuto il suo fulgore quando le condizioni delle categorie imprenditrici e lavoratrici erano economicamente e socialmente di gran lunga più depresse delle attuali, mentre risulta evidente la contraddi-

zione in cui lo stesso onorevole Sampietro si pone quando constata che, in regime libero, il numero annuale degli escomi non supera la misura del 20-30 per cento e quando ne enumera le cause, perché ciò, a prima vista, fa escludere quel processo di asfissia delle imprese e di soffocamento del lavoro che, secondo lui, costituiscono l'inevitabile conseguenza dello strapotere della rendita, e mentre ancora anche i più sprovveduti non possono non ritenere un puro giuoco di fantasia, o meglio uno strano fenomeno di annebbiamento provocato dalla passione di parte, quelle condizioni di regresso tecnico ed economico della nostra agricoltura che, se non dall'onorevole Sampietro, sono state esplicitamente denunciate da altri (1), sia pure soltanto per le regioni meridionali della penisola.

A prescindere dalle opinioni dei singoli e dall'esame di limitate zone di ombra e di episodi eccezionali in un senso o nell'altro, l'osservazione più onesta e condotta con i criteri più moderni conduce invece chiunque a constatare, sia egli socialista o liberista, progressista o conservatore, che, da quando la nostra nazione è assurta ad unità, e cioè durante l'ultimo secolo, l'evoluzione dell'agricoltura italiana si è sviluppata con un ritmo celere e continuo ed ha provocato ovunque radicali innovazioni di procedimenti tecnici e profonde trasformazioni di precedenti rapporti economici e sociali, di cui si sono in particolar modo avvantaggiate le categorie lavoratrici, sia per la sempre maggiore remunerazione del lavoro manuale, sia per il sempre più largo impiego in forme autonome o associate, a differenza di quanto si è verificato in altri settori, quali l'industria ed il commercio, il cui sviluppo tipicamente capitalista ha richiesto l'impiego di manodopera salariata a grandi masse ed a scapito della libera attività artigianale.

Innumerevoli sono le statistiche, gli indici, i diagrammi e i parametri con i quali potrebbe essere data la dimostrazione matematica della verità di quanto sopra enunciato, ma poiché ciò non è possibile fare in un documento parlamentare che già minaccia di oltrepassare notevolmente i consueti limiti di lunghezza, bisognerà qui necessariamente limitarsi ad una rilevazione massiccia di fenomeni e di tendenze, servendosi della quale sarà almeno possibile tracciare a grandi linee il

(1) Giuseppe VITALE. *Crisi agraria e riforma contrattuale*. (« Cronache Meridionali », anno 1954, n. 3).

seguinte quadro dinamico del settore agricolo nazionale:

1°) Imponente progresso tecnico ed economico, verificatosi spontaneamente nelle diverse regioni proprio secondo le linee che, in base alle condizioni storiche ed ambientali, non avrebbero potuto non essere seguite anche da una razionale economia pianificata. Così, ad esempio, per quanto riguarda le colture, negli ultimi decenni hanno progredito: l'Italia settentrionale specialmente nelle coltivazioni cerealicole, l'Italia centrale specialmente nelle coltivazioni foraggere e l'Italia meridionale ed insulare specialmente nelle coltivazioni arboree ed arbustive, ciò che corrisponde appunto alle particolari esigenze di carattere locale.

2°) Incremento continuo, sia in senso assoluto che in rapporto alla produzione agricola lorda, dell'entità dei salari e delle quote di profitto e di rendita percepiti dalle categorie contadine, con conseguente diffuso ed effettivo miglioramento delle loro condizioni di vita, acceleratosi negli ultimi anni anche per l'estensione a favore di esse di sempre più favorevoli norme di assicurazione sociale.

3°) Diminuzione, in relazione alla situazione preesistente ed al reddito di altre categorie imprenditrici e redditiere, del reddito percepito dai proprietari terrieri, con conseguente loro minore capacità relativa di spesa, a causa specialmente della sempre maggiore efficacia con cui per ragioni politiche e tecniche hanno agito in confronto ad essi i congegni tributari escogitati nell'epoca moderna per conseguire, oltre la copertura delle spese pubbliche, la redistribuzione sociale della ricchezza.

4°) Intenso dinamismo del mercato fondiario, che ha moltiplicati i trapassi della proprietà terriera ed ha provocato l'incessante erosione e la frequente disgregazione dei grossi patrimoni di origine feudale o comunque antica, con loro accelerata esautorazione e perdita di precedenti primati anche in rapporto alla ricchezza mobile di origine industriale e commerciale, e che ha dato per risultati, a grandi linee: scarsissima e sempre minore nuova formazione di grandi aziende, prevalentemente per l'intervento di capitali di origine non agricola; ridimensionamento su basi più ristrette delle proprietà redditiere e conduttrici di piccole, medie e specialmente vaste dimensioni; sviluppo progressivo e costante della piccola proprietà contadina.

5°) Notevole aumento del reddito agricolo nazionale, ma non in tale misura, an-

che per la sua intrinseca natura, da poter competere con quello conseguito in altri rami di attività, e contemporanea espansione dei consumi e delle esigenze individuali e collettive nel settore agricolo, in conseguenza della nuova concezione e della nuova pratica della vita umana sviluppatasi nel corso degli ultimi anni.

6°) In conclusione, se si raffigurano i rapporti fra le diverse categorie sociali con una scala protesa nel corso del tempo, si riscontrerà che, all'origine, e cioè non molti decenni or sono, quelli che stavano più in alto di tutti erano i proprietari terrieri, seguiti a notevole distanza dagli altri operatori economici, tra cui gli industriali e i commercianti, che erano allora soltanto padroni di officina o di bottega, mentre i lavoratori, sia dei centri urbani che delle campagne, si trovavano approssimativamente quasi allo stesso livello. Poi, in seguito, tutti sono incessantemente saliti, ma la loro velocità di ascesa è stata molto diversa, e propriamente massima per gli industriali, grandissima per gli operai, grande per i contadini e piccola per i proprietari terrieri, per cui i rapporti delle altezze si sono radicalmente modificati, e, tra i datori di lavoro, quelli che oggi stanno al livello più alto sono gli industriali e quelli che invece stanno al livello più basso sono gli agricoltori, mentre tra i lavoratori i contadini, pur avendo già superati numerosi gradini, sono stati distanziati anch'essi in misura notevole dagli operai, e perciò malgrado il verificarsi di un loro effettivo progresso, anche la loro posizione è ora divenuta relativamente più bassa.

C) MOTIVI POLITICI.

Se, come si è posto in rilievo, i motivi di carattere giuridico sono stati trascurati e quelli di carattere economico e sociale fin qui adottati per giustificare la necessità e l'urgenza delle proposte di legge in esame, sottoposti ad una critica serena, si sono manifestati inconsistenti ed anzi tali da poter dare origine ad argomentazioni contrarie, poiché è da escludere che tra i presupposti della nuova regolamentazione possano anche sussistere motivi di carattere tecnico, dato che la maggioranza degli agronomi più quotati e non vincolati da interessi di parte ha già dichiarato di non approvarla, non rimane ora che considerare i motivi di carattere politico che possono avere ispirati i proponenti della riforma e che, per la esclusione di tutti gli altri, non possono non essere stati

proprio quelli determinanti. Anche qui l'esposizione potrà essere notevolmente semplificata e resa più razionale se, invece di disperdersi nell'analisi dei singoli argomenti, si procederà alla suddivisione ed al raggruppamento di essi, perché in tal modo sarà possibile formare due sole categorie che sarà agevole considerare nel loro complesso e che possono essere rispettivamente definite come « la prassi per il mantenimento del potere con metodi democratici » e « la prassi per la conquista del potere con intendimenti antidemocratici ».

Al mantenimento del potere con metodi democratici si ricollegano, innanzi tutto, quei motivi di opportunità politica — quali la necessità di non infrangere l'equilibrio di determinate alleanze parlamentari e di assicurare la maggioranza a questo o a quel Governo — che hanno, in specie nel periodo più recente — provocato un riaccendersi delle polemiche sulla riforma dei contratti agrari e che ne hanno accelerata la discussione, ma che per essere di natura troppo contingente ed occasionale in confronto ad una legge — le cui conseguenze, anche se non se ne può valutare esattamente la portata, saranno certamente vastissime ed a carattere permanente — presuppongono, a loro volta, ragioni ben più durature e profonde, le quali, quando ben si consideri, non possono essere altre che quelle, una volta ammessa l'esistenza di radicali e non guaribili con mezzi normali contrasti di interesse fra concedenti e concessionari, di dare soddisfazione alla categoria che per il suo numero ha maggiore peso politico e sulla quale, perciò, possono con maggiore sicurezza appoggiarsi i Partiti che già detengono il potere, e cioè alla categoria dei concessionari.

Perché tale impostazione politica — che ha evidenti legami con la lotta di classe, anche se coloro che l'hanno adottata ritengono di essere tutt'altro che marxisti — consegua le finalità che si propone è, però, necessario che si realizzino alcune determinate circostanze, e, prima fra tutte, quella che sia conosciuta con esattezza la vera volontà degli interessati, e quindi, nel caso specifico, dei coloni, dei mezzadri e degli affittuari. Non sempre, infatti, le istanze e le intenzioni delle categorie vengono per vari motivi prospettate, quali sono in realtà, dai sindacalisti stipendiati e di professione che le rappresentano, né sono esattamente valutate da coloro che hanno il dovere di provvedere, come accadde ad esempio nell'anno 1947 quando, in occasione della stipulazione degli accordi appulo-lucani

sulla colonia parziaria, l'allora ministro dell'agricoltura, onorevole Segni, in una lunga ed estenuante seduta notturna, comunicò alla rappresentanza dei concedenti, di cui chi scrive faceva parte come esperto, che, ove essa non avesse accolte in larga misura le richieste sulla ripartizione dei prodotti, avanzate insistentemente dall'altra parte, erano da prevedersi gravissimi disordini che il Governo dichiarava di non aver la forza di reprimere, data l'esiguità delle forze di polizia di cui disponeva sul posto, mentre invece, quando tutto si risolse in un nulla di fatto — perché una volta tanto gli agricoltori vollero dare allora una prova di coraggio — l'agitazione in atto naturalmente si estinse e si smorzarono anche i pericolosi focolai di rivolta che erano già stati accesi dagli agitatori in alcuni importanti centri rurali.

Anche oggi, del resto, si rimane oltremodo perplessi sulla fondatezza delle rivendicazioni avanzate in nome dei contadini per la riforma dei contratti agrari, se si considerano i risultati complessivamente tutt'altro che lusinghieri conseguiti dalle agitazioni che sono state più volte promosse dalle potentissime organizzazioni della C. G. I. L., della C. I. S. L., delle A. C. L. I. e della Confederazione coltivatori diretti, le quali non possono certamente attribuire alla pervicacia dei ceti possidenti lo scarso consenso praticamente ricevuto da una gran parte dei concessionari, perché le conquiste del lavoro sono come dei frutti di cui nessuna forza e nessuna resistenza può arrestare la maturazione quando ne è giunta l'epoca.

D'altra parte, non deve essere sottovalutato il fatto dell'adesione che la maggior parte dei coloni, mezzadri e piccoli affittuari hanno persistentemente dimostrato, specie in alcune regioni, di voler dare proprio alle correnti politiche che, della riforma dei contratti agrari più o meno accentuata, hanno fatta la propria bandiera, ma se si considera che la propaganda adoperata nelle campagne assume per lo più aspetti avverinistici e quasi messianici, perché essa non fa che proiettare nel futuro la realizzazione di radicali capovolgimenti e di generali condizioni di benessere che le condizioni reali della nostra nazione non consentono, almeno per molto tempo, di prevedere, appare lecito il dubbio che, in effetti, i contadini nel fare la loro scelta siano attratti più da tali miraggi inconsistenti che dalla convinzione di poter risolvere i loro problemi con i rimedi concreti che vengono in loro nome proposti, ed a cui invece, se ne avessero la possibilità e fossero meglio illuminati, volentieri sostitu-

rebbero forse altre soluzioni più confacenti ai loro reali interessi ed alle necessità delle diverse zone.

Tra la democrazia e la demagogia, come insegna la storia sin dall'antica Grecia, il passo è assai breve ed è, perciò, necessario che coloro i quali mantengono fede agli ideali cristiani e di libertà che sono alla base di tutto il nostro vivere civile procedano con molta cautela nel mercato dei sogni, perché altrimenti, per le delusioni che seguono alle aspettative che rimangono inappagate e, poiché non è facile non lasciarsi sopraffare nel campo delle promesse, essi non solo potrebbero ottenere, come già in parte ottengono, risultati controproducenti dal punto di vista tattico, ma fare anche, dal punto di vista strategico, proprio il giuoco di coloro che intendono combattere, e cioè di coloro che si servono dei metodi democratici per conquistare il potere con intendimenti antidemocratici.

È oramai superata la dottrina marxista secondo la quale all'ordinamento capitalista avrebbe dovuto succedere un ordinamento socialista senza classi per opera del proletariato industriale, dal quale solo in un secondo tempo avrebbe potuto essere attratto il proletariato rurale, ostile all'origine ad ogni economia collettiva, che per la sua stessa natura non può non escludere la possibilità di sopravvivere per una categoria, quale quella dei proprietari diretti coltivatori, ad economia familiare, senza salario e con facoltà di diretto intervento sul mercato delle merci. L'appartenenza alla quale costituisce, invece, l'aspirazione più diffusa e più difficile a sradicare dall'animo dei contadini di ogni paese. In effetti, gli operai non hanno mai manifestata l'intenzione di muoversi nella misura e nel senso preconizzati in quelle nazioni in cui ciò sarebbe stato possibile — ed anzi secondo il Marx inevitabile — per lo sviluppo in esse raggiunto dalla attività industriale, per cui ogni rivoluzione di tipo comunista sarebbe risultata inattuabile se Lenin — sospinto dallo stesso ritardo con cui venivano a realizzarsi le teorie nelle quali egli così profondamente credeva e trovandosi ad operare in una nazione ad economia agricola, quale la Russia di anteguerra, che aveva una popolazione rurale superiore al 50 per cento e che quindi risultava determinante — non avesse concepito un geniale capovolgimento della prassi e, facendosi promotore della conquista del potere ad ogni costo, non si fosse servito proprio delle aspirazioni dei contadini, che egli, da buon marxista, non poteva condividere e ritenere

realizzabili, per instaurare la sua dittatura, la quale, poi, gradatamente, passò dalla caotica occupazione delle terre verificatesi con la Rivoluzione di Ottobre, alla politica della Nep, alla feroce persecuzione dei Kulaki, alla faticosa gestazione dei Kolkoszj, all'annunziata trasformazione di questi in grandi complessi non più cooperativi ma collettivi, ad un continuo, insomma, e spesso cruento, travaglio di cui ancora non si può ancora in nessun modo prevedere né i successivi sviluppi né la fine.

Poiché anche le dittature successivamente instaurate ad opera di nuove categorie dirigenti che si sono definite comuniste hanno seguito tutte lo stesso sistema, e cioè quello di servirsi delle aspirazioni e dei risentimenti dei contadini, scientificamente esasperati, per aumentare il preesistente disordine ed annientare le vecchie classi dominanti, tranne poi, una volta conquistato saldamente il potere, a ritorcere contro di essi le armi da essi stessi fornite e ad attuare più o meno celermente ma sempre contro la loro volontà la collettivizzazione delle campagne, è con un sentimento di profondo accoramento e di indicibile compassione per coloro che dovrebbero esserne le vittime inconsapevoli che si pensa che una simile evoluzione politica e sociale possa verificarsi anche in Italia. La proposta riforma dei contratti agrari, che secondo gli onesti e gli ingenui dovrebbe servire a procurare migliori condizioni di indipendenza e di benessere ai coltivatori dei campi, è dal punto di vista marxista del tutto eterodossa, e perciò essa per gli stessi marxisti non può costituire un fine a sè stante, ma soltanto un mezzo, che per quanto si dirà in seguito appare di indubbia efficacia, per stabilire una loro deprecabile dittatura dopo la quale risulteranno annientate, sì le attuali categorie possidenti, ma anche i coloni, i mezzadri, gli affittuari ed i proprietari coltivatori diretti dovranno cessare di esistere come tali, per essere, senza pietà, rinchiusi nei vincoli di una rinnovata servitù della gleba!

II. — LE STRUTTURE PRINCIPALI

A) DURATA DEI CONTRATTI E GIUSTA CAUSA.

1. — *I precedenti.*

Oltre un secolo fa in Italia si è verificato un precedente che ha molte analogie col divieto che la proposta riforma dei patti agrari stabilisce, per il solo concedente, di porre termine al contratto senza motivi di

giusta causa, e di esso il trascorrere del tempo ha messe in evidenza le caratteristiche e le finalità nettamente demagogiche e reazionarie.

Il 19 marzo 1850, infatti, Carlo III di Borbone, Duca di Parma, (1) emetteva una « Determinazione Sovrana, colla quale è stabilito il modo con cui dovranno essere convalidate le licenze ai coloni », perché era pervenuto a sua « scienza » che non pochi « coloni, sia mezzajuoli che famigli da spesa o di altra denominazione » venivano licenziati « non per giusta ragione », ma unicamente perché quei contadini si erano conservati fedeli al suo « legittimo Governo non ostante le insinuazioni rivoluzionarie dei loro padroni », né trovavano facilmente di allogarsi presso nuovi proprietari, che o nutrivano gli stessi sentimenti, o, se « di pensar retto », si lasciavano facilmente « imporre dalla tristizia » altrui. Per « por freno a tanto ardire del partito rivoluzionario » che mirava ad alienargli una classe di suoi « amatissimi sudditi » e per venire « ad un tempo in loro soccorso » il Duca di Parma disponeva con la sua ordinanza che tutti « i proprietari o fittajuoli » che avessero voluto dar disdetta ai loro coloni avrebbero dovuto prospettare le proprie ragioni agli organi giudiziari del tempo, i quali, dopo aver esaminati « sommariamente e diligentemente i fatti addotti e dopo sentite e ponderate le discolpe dei coloni » avrebbero giudicato a termine di legge convalidando o meno la disdetta. Pur essendo in essa prevista l'immediata destituzione del pretore o del magistrato di appello che avessero « per favorire il proprietario od il fittajuolo giudicato men che rettamente », questa prima determinazione fu seguita da un'altra « Disposizione Sovrana », in data 22 settembre 1850, con la quale veniva istituita una Commissione speciale avente il compito di esaminare le « suppliche » dei coloni non rimasti soddisfatti delle sentenze della magistratura ordinaria e di decidere in merito.

Tali provvedimenti ebbero poca durata, poiché essi furono abrogati il 25 aprile 1854 dalla vedova di Carlo III, e nel breve periodo di loro validità non ebbero in effetti una vasta applicazione, poiché pare che anche allora i buoni coloni, fittavoli e famigli da spesa andassero, in sostanza, abbastanza d'accordo con i buoni concedenti, anche se, come ha scritto il Casa, studioso di storia parmigiana, agli inizi di questo secolo, a causa dei suddetti

provvedimenti « nessun contadino infingardo, o inetto o ladro » volle « più andarsene: scriveva invece una supplica al Duca, tirando in ballo la politica, l'amore verso il legittimo governo e domandando protezione ». Ciò deluse le aspettative del Duca, al quale « favorire i contadini » — ha scritto ancora il Casa — « favorirli a se, corromperli colle promesse, far loro gustare la gloria di essere i sostenitori del trono. pareva costituire una forza da tenere in rispetto la parte liberale », per l'erronea convinzione che « il fare entrare nella mente di inesperti e di ignoranti, giudicati infimi da se stessi, che il principe faceva conto del loro aiuto e li considerava al disopra di quelli cui essi erano soliti obbedire, era un fascino al quale non avrebbero resistito ».

Nella nostra recente legislazione, invece, mentre la proroga temporanea dei contratti agrari è stata più volte stabilita con provvedimenti di emergenza, il Codice civile vigente non fa che occuparsi della loro durata, lasciandola in facoltà delle parti sia per il contratto di affitto, salvo l'esistenza di norme corporative ed entro i limiti massimi di 30 anni per i casi ordinari e di 99 anni per i terreni destinati al rimboschimento, sia per la mezzadria e per la colonia parziaria, stabilendo però per queste dei limiti minimi, che sono di un anno per la prima e la durata della rotazione agraria praticata nel fondo o, in mancanza, due anni per la seconda. La dizione « giusta causa », che è divenuta oramai lo *slogan* di tutta la riforma dei contratti agrari, è invece adoperata nel Codice in altra occasione, e cioè, al Libro del lavoro, nel titolo (Recesso per giusta causa) dell'articolo 2119, il quale prevedeva la risoluzione in tronco del contratto di lavoro « qualora si verifichi una causa che non consenta la prosecuzione, anche provvisoria del rapporto », partendo così da un concetto del tutto diverso a quello accolto nella riforma dei patti agrari e senza pretendere affatto di procedere alla casistica dei motivi di giusta causa, il cui accertamento affida, come è giusto, alla responsabilità degli organi giudiziari.

In altre nazioni, infine, sono già state emanate norme che vietano al concedente di porre termine al contratto agrario senza giustificate ragioni o senza il pagamento di determinati indennizzi. Tali norme sono state appena ricordate nelle relazioni di maggioranza Dominèdò-Germani e Salomone, presentate rispettivamente alla Camera ed al Senato nella precedente legislatura, mentre utilissimo sarebbe risultato il loro esame specifico e comparativo, anche perché i prece-

(1) Arturo SCOTTI. *Un'antenata parmense della « giusta causa »*. (« Realtà Nuova », anno 1956, n. 5).

denti che limitano le facoltà di disdetta si sono verificati all'estero proprio in quelle nazioni, come il Belgio, la Francia e l'Inghilterra, che per l'alto grado di industrializzazione già raggiunta o per la diminuita natalità si trovano ad avere un rapporto terra-popolazione molto diverso ed anzi opposto a quello italiano, per cui è da presumere che anche diverse ed anzi opposte debbono essere state le ragioni che ne hanno resa necessaria l'attuazione.

2. — *Un po' di storia.*

Le norme relative alla durata dei contratti ed ai motivi di giusta causa, che costituiscono la parte centrale e più controversa della riforma dei patti agrari, trovano la loro origine in una proposta di legge presentata il 17 giugno 1948 dai senatori comunisti Bosi, Grieco ed altri, il cui principio informatore, che è stato in seguito sviluppato e meglio articolato in un progetto di riforma elaborato dalla Costituente della terra nel marzo 1949 e in una proposta di legge presentata alla Camera il 5 maggio 1949 dagli onorevoli Grifone, comunista, Sansone, socialista, insieme con la loro relazione di minoranza al disegno di legge Segni n. 175, è quello della perpetuità dei contratti agrari, introdotta mediante la formula della durata a tempo indeterminato, salvo il recesso consensuale delle parti, la disdetta data per qualsiasi motivo dal concessionario e la disdetta data dal concedente nel solo caso della coltivazione diretta per sé o per i figli.

Ciò era in troppo evidente contrasto con l'ordinamento della proprietà fondiaria vigente nella nostra nazione e con i diritti e i doveri che da tale ordinamento derivano, per la qual cosa il Governo del tempo, rimanendo nella scia dell'iniziativa socialcomunista ma cercando di alleviarne l'asprezza, si affrettò ad approntare un proprio disegno di legge, che dal nome dei suoi presentatori prese il nome di progetto Segni o di progetto Grassi-Segni. In esso si faceva salvo il diritto alla risoluzione in tronco nelle ipotesi previste dal Codice civile e si stabiliva per l'affitto, la mezzadria e la colonia parziaria, mentre i contratti a migliorìa venivano esplicitamente dichiarati al di fuori dell'applicazione della legge, una durata minima non inferiore al ciclo di rotazione colturale normale nella zona o, in mancanza di esso, di tre anni, lasciando, però, dopo tale termine piena facoltà di dare disdetta al concessionario coltivatore diretto ma non al concedente, per il

quale erano invece previsti i seguenti motivi di giusta causa: inadempienza contrattuale; fatti illeciti tali da non consentire la prosecuzione del rapporto; trasformazione agraria del fondo; coltivazione diretta da parte del concedente e suoi parenti; proprietà di altri terreni da parte del concessionario; insufficienza della capacità lavorativa del mezzadro. Il disegno di legge lasciava, inoltre, la possibilità al concedente di dare disdetta anche senza motivo di giusta causa, dietro pagamento di un indennizzo pari al valore di due annualità della produzione lorda vendibile del fondo.

In tal modo il progetto Segni sembrava in apparenza voler tenere in maggior conto i diritti della proprietà, ma in effetti non serviva ad altro che a rendere più accettabile la proposta socialcomunista, mediante uno di quegli abili compromessi di cui si è così spesso compiaciuto il partito di maggioranza. La stessa relazione Domnedò-Germani, infatti, che lo ha accompagnato alla Camera, ha riconosciuto che il subordinare la durata a termine dei contratti a motivi di giusta causa serve ad affermare un principio ed a prevenirne gli eccessi finendo anche, in tal modo, col trasformare un rapporto a tempo in un rapporto a tempo indeterminato, mentre, ancora più esplicitamente, nella relazione Salomone al Senato è dichiarato che « affermare la durata nei limiti di un determinato periodo di anni, e non dare la disponibilità del fondo al concedente o locatore, costituisce una manifesta contraddizione ». La valvola di sicurezza introdotta nel progetto governativo, e costituita dalla facoltà di dare liberamente disdetta mediante il pagamento di due annualità di prodotto, è stata, infine, implicitamente ritenuta inoperante nel maggior numero dei casi, per la sua onerosità, dalla stessa relazione Domnedò-Germani, quando rileva che di essa avrebbero potuto avvalersi soltanto i pochi concedenti forniti di grandi mezzi.

Malgrado ciò, nella precedente legislatura, la maggioranza della Camera, in sede di Commissione Agricoltura prima ed in Assemblea poi, approvò nella sua sostanza il disegno di legge Segni, dopo lunghe discussioni e varie vicende che dettero luogo alle seguenti modificazioni:

a) durata minima, in mancanza del ciclo colturale, portato a 9 anni (primo periodo) e a 6 anni (periodi successivi) per l'affitto a conduttore; a 6 anni per l'affitto a coltivatore diretto ed a 2 anni per la mezzadria e la colonia parziaria;

b) motivi di giusta causa ristretti nella dizione per le inadempienze contrattuali (con l'aggiunta: di sufficiente rilievo) e nella sostanza per le trasformazioni agrarie (opere sostanziali) e per la insufficienza della capacità lavorativa del mezzadro (stralcio del podere);

c) motivi di giusta causa estesi nella dizione per i fatti illeciti (modificati in: fatti di tale rilievo) e nella sostanza per l'inclusione della destinazione di carattere non agricolo del fondo, della concessione in affitto da parte dell'erede del concedente di terra già date a mezzadria, e, con molte cautele e limitazioni, della conduzione diretta di aziende già date in affitto;

d) abrogazione della facoltà concessa al concedente di dare disdetta mediante il pagamento di un indennizzo pari a due annualità di prodotto.

In seguito la Commissione Agricoltura del Senato apportò ancora delle modifiche alla durata minima dei contratti, prescindendo del tutto dal ciclo culturale, e fissandola in 6 anni per la mezzadria e la colonia parziaria ed in 9 anni per l'affitto, e, mentre lasciava inalterati i motivi di giusta causa, ripristinò la facoltà per il concedente di dare liberamente disdetta mediante il pagamento di un indennizzo da fissarsi dal giudice in misura non superiore ad una annualità della produzione lorda vendibile del fondo.

Il secondo tempo della lunga e tormentata vicenda della riforma dei patti agrari ha inizio in questa legislatura con la presentazione della proposta di legge Sampietro, che riproduce letteralmente il testo già approvato dalla Camera nella legislatura precedente, ed avvenuta in data 7 ottobre 1953 ad opera di un folto gruppo di deputati comunisti, socialisti, socialdemocratici e repubblicani, alcuni dei quali in piena contraddizione con quanto avevano precedentemente dichiarato, quando avevano definito il progetto Segni « un progetto di legge conservatore » che « nel migliore dei casi si limita a codificare lo *statu quo* (1), o « una legge ispirata più a motivi di polizia che a motivi di giustizia, volta a restaurare l'ordine costituito e perciò rispondente alle necessità di classe dei ceti possidenti » (2), per cui » se la gratitudine e la comprensione fossero di questo mondo un tale disegno di

legge potrebbe degnamente portare l'*imprimatura* della Confida (1).

A breve scadenza, e propriamente il 29 aprile 1954, l'onorevole Riccardo Ferrari, del partito liberale, ha poi presentata un'altra proposta di legge sullo stesso argomento ma basata su criteri del tutto diversi, nella quale il principio della disdetta per giusta causa non viene affatto menzionato e la durata minima dei contratti rimane eguale a quella di 9 anni fissata dalla Commissione del Senato per ogni tipo di affitto ed è portata a 3 anni per la mezzadria, mentre per la colonia parziaria viene confermato quanto stabilito a tale proposito dal Codice civile (durata del ciclo colturale o, in mancanza, di due anni).

Assai più importante per gli ulteriori sviluppi della discussione a cui ha dato luogo appare, però, una terza proposta di legge sulla riforma dei patti agrari, presentata l'11 maggio 1954 dall'onorevole Gozzi e da altri 10 deputati democratici cristiani, nella quale, oltre a risultare ancora una volta modificata la durata minima dei contratti (12 anni per l'affitto a conduttore, 6 anni per l'affitto a coltivatore, 4 anni per la mezzadria e per la colonia parziaria), risultano leggermente ampliati i motivi riconosciuti validi per dare disdetta dalla proposta Sampietro (morte del concedente per la mezzadria e per la colonia parziaria) e, soprattutto, viene limitata la validità vincolativa della giusta causa alle prime tre scadenze dall'inizio del contratto, per cui, praticamente, al concedente è concessa la piena disponibilità del fondo solo dopo 24 anni per l'affitto a coltivatore diretto e dopo 16 anni per la mezzadria e per la colonia parziaria.

Con la soluzione prospettata dall'onorevole Gozzi si è voluto evidentemente innestare sul vecchio compromesso un nuovo compromesso, perché, mediante l'artificio di considerare come elemento unitario della durata del contratto, non più l'annata agraria, ma un periodo costituito da più annate con il quale si sono formati dei cicli, alla fine, soltanto, dei quali è stato riconosciuto il diritto di dare liberamente disdetta, è stato innanzi tutto confermato nella sua interezza il principio della giusta causa così come congegnato nella proposta dell'onorevole Sampietro, e poi, per dare l'illusione dell'accoglimento almeno parziale dei numerosi argomenti in contrario prospettati da molte parti, sono state stabi-

(1) Relazione di minoranza Grifone-Sansone al disegno di legge Segni.

(2) Idem.

(1) Onorevole MICELI. Resoconti parlamentari. Seduta del 18 maggio 1949.

lite per esso delle soluzioni di continuità con scatti periodici così prolungati nel tempo da rendere del tutto ipotetica la realizzazione della loro scadenza (1).

In tal modo il partito di maggioranza è riuscito ad ottenere l'adesione alla giusta causa di origine socialcomunista anche da parte di correnti che, in precedenza, si erano ad essa mostrate decisamente contrarie, e specialmente del partito liberale che, abbandonata al suo destino la proposta di legge Ferrari, si è limitato a fare in seguito un giuoco di tira e molla sulla proposta di legge Gozzi, a secondo delle diverse esigenze della maggioranza parlamentare. Nel corso degli ultimi due anni si è avuta così, in sede di Commissione Agricoltura, una sequela di soluzioni proposte, concordate, accettate e, una volta accettate, ancora modificate, le cui complesse vicende troveranno certamente un'adeguata illustrazione nella relazione di maggioranza, per cui, al solo scopo di non lasciare incompleto il quadro che è stato tracciato, qui basterà ricordare soltanto:

1^o) La presentazione del disegno di legge Colombo, avvenuta il 21 febbraio 1956 col n. 2065, che, con l'escludere la compartecipazione, contratto di lavoro, dalla regolamentazione dei contratti agrari, ripara alla confusione creata in tal campo da tutti indistintamente i precedenti progetti, eccettuato quello Ferrari, e per quanto riguarda la giusta causa si limita a modificare ancora una volta la durata dei contratti (portandola a 9 anni per l'affitto a conduttore, a 6 anni per l'affitto a coltivatore ed a 3 anni per la mezzadria e per la colonia parziaria) e la durata dei cicli contrattuali (18 anni per l'affitto a coltivatore, 15 anni per la mezza-

(1) Sembra che gli stessi proponenti, per errore di calcolo, non si siano inizialmente reso conto dell'effettiva durata dei cicli periodici da essi stabiliti. Nella relazione Gozzi, infatti, è detto che nella legge proposta « dopo tre periodi contrattuali si ammette libertà di disdetta », ciò che ridurrebbe a 18 ed a 12 anni quei cicli di 24 e 16 anni che, come già si è detto, risultano invece effettivamente nel testo.

dria e 12 anni per la colonia parziaria) mentre, per quanto riguarda i motivi, aggiunge, per la sola mezzadria, quello della vendita del fondo e restringe nello stesso tempo la portata di altri motivi già contemplati nei progetti Sampietro e Gozzi (inadempienze contrattuali di sufficiente rilievo poste in relazione con la sola buona conduzione del fondo e non anche con gli altri patti; radicale trasformazione agraria e non opere sostanziali di trasformazione agraria; riconoscimento del prefetto, con provvedimento motivato, della utilità della destinazione non agricola).

2^o) Che lo stesso presentatore del disegno di legge governativo (1) ed autorevoli esponenti del partito di maggioranza e delle organizzazioni sindacali con esso collegate (2) hanno esplicitamente riconosciuto che la giusta causa temporanea costituisce una soluzione contingente e insoddisfacente accettata per fare intanto trionfare il principio generale della giusta causa, ma con la speranza e con il proposito di poter tornare alla soluzione Sampietro prima della scadenza degli scatti periodici, se il partito di maggioranza avrà assicurata dalle prossime consultazioni elettorali una migliore stabilità parlamentare (3). È evidente che ciò priva di ogni consistenza il faticoso lavoro di adattamento che finora è stato fatto e serve soltanto a fornire ottimi motivi di propaganda alla tesi social-comunista, la quale almeno — bisogna riconoscerlo — è stata sempre prospettata in maniera più esplicita e coerente.

3. — Osservazioni sulle durate.

Le diverse soluzioni proposte per la durata minima dei contratti agrari possono essere raggruppate nella seguente tabella:

(1) Onorevole Colombo, Ministro dell'agricoltura. Discorso alla Camera dei Deputati del 20 ottobre 1955.

(2) Indicazioni della C. I. S. L. per la legge sui patti agrari. Roma, 1955.

(3) Onorevole Fanfani. Discorso a Perugia del 20 novembre 1955.

LEGISLATURA II — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

	Affitto a coltivatore	Affitto a conduttore	Mezzadria	Colonia parziaria
1. — Disegno Segni . . .	Ciclo colturale (in assenza anni 3)	Ciclo colturale (in assenza anni 3)	Ciclo colturale (in assenza anni 3)	Ciclo colturale (in assenza anni 3)
2. — Progetto Grifone-Sansonese	Indeterminata	Indeterminata	Indeterminata	Indeterminata
3. — Testo Commissione Senato (1953)	Anni 9	Anni 9	Anni 6	Anni 6
4. — Proposta Sampietro .	Ciclo colturale (in assenza anni 6)	Ciclo colturale (in assenza anni 9)	Ciclo colturale (in assenza anni 2)	Ciclo colturale (in assenza anni 2)
5. — Proposta Ferrari . .	Anni 9	Anni 9	Anni 3	Ciclo colturale (in assenza anni 2)
6. — Proposta Gozzi . . .	Anni 6	Anni 12	Anni 4	Anni 4
7. — Disegno Colombo .	Anni 6	Anni 9	Anni 3	Anni 3
8. — Testo Commissione Camera (1955-56)	Anni 6	Anni 9	Anni 3	Anni 4

L'estrema variabilità delle cifre e le loro diversissime combinazioni, mostrano innanzi tutto che i diversi proponenti hanno creduto di poter determinare la durata minima dei contratti agrari in base a criteri esclusivamente soggettivi o comunque ispirati a motivi contingenti di opportunità politica, ciò che certamente costituisce un procedimento antieconomico ed antisociale, oltre che irrazionale, poiché la durata dei contratti agrari non è questione da potersi trattare alla leggera secondo i capricci e gli interessi di questo o quel riformatore, essendo collegata a tali e a tanti elementi di natura tecnica, storica ed ambientale da non potere essere determinata in maniera del tutto artificiale, a meno che non si abbia il deliberato proposito di provocare nel settore agricolo ulteriori motivi di disordine e di confusione.

Fatta questa constatazione di carattere generale e che è di fondamentale importanza, resta ancora da rilevare che, se ci si sforza di ricavare dall'esame della tabella almeno qualche indirizzo comune alle diverse proposte o che sembri prevalere, dalla tabella stessa appare possibile rilevare due tendenze, e cioè quella di sganciare la durata del contratto agrario dalla durata della rotazione agraria, o almeno di prendere come base per la determinazione della durata il ciclo coltu-

rale di tre anni, e quella di prolungare, specialmente per l'affitto, il periodo di tempo per il quale entrambe le parti contraenti, indipendentemente dai motivi di giusta causa, rimangono obbligate a mantenere fede al contratto.

Gli errori che si commetterebbero se tali indirizzi finissero col prevalere sono però evidenti: da una parte perché, essendo la rotazione agraria e la durata del contratto strettamente collegate, ed essendo, inoltre, irrazionale prendere come base per il contratto il triennio, che contrasta con i cicli colturali consigliati dalla tecnica e con le esigenze di colture arboree a produzione alterna (per esempio l'olivo), le durate stabilite dalla legge non potrebbero non rimanere esclusivamente teoriche, o almeno non richiedere ulteriori disposizioni e patti collettivi, che dovendo necessariamente aumentarle farebbero ricadere nel nulla tutto il lavoro di adattamento fin qui fatto; e dall'altra perché il prolungare oltre certi limiti e coattivamente la durata minima dei contratti agrari può costituire un coltello a doppio taglio anche per le categorie dei concessionari che in tal modo si è creduto di poter agevolare. Chi ci dice, infatti, che conviene ad esempio al mezzadro o all'affittuario conduttore impegnarsi per il numero di anni stabilito dalla legge, quando essi potrebbero con un contratto a tempo indeterminato

o più breve, fatto sia pure per un periodo iniziale e per prova, ritirarsi con meno danno non appena si manifestasse una assoluta incompatibilità di carattere con il concedente o il disastroso andamento di una iniziativa per la quale le previsioni si fossero rivelate fallaci?

4. — Osservazioni sui motivi di giusta causa.

L'introduzione dei motivi di giusta causa è stata motivata « con la necessità di tutelare il coltivatore diretto da eventuali rappresaglie o speculazioni del locatore o del concedente », come è detto nella già citata relazione presentata dal senatore Salomone nella precedente legislatura. « Si tratta — come è detto ancora nella stessa relazione — di casi eccezionali, perché nella grande maggioranza dei casi — e di ciò fa fede l'esperienza di ciascuno di noi — il buon colono resta nel fondo di generazione in generazione; ma rappresaglie e speculazioni sono sempre possibili, e quindi vi è necessità di dare la tranquilla stabilità e la coscienza di tale diritto a chi ne è meritevole ».

Se questo è il concetto originario da cui si è partiti, anche se dalle complesse vicende che si sono susseguite su tale importante questione appare legittimo nutrire fondati dubbi in proposito, non si comprende allora perché, a prescindere dalla convenienza o meno di dare origine ad una disciplina farraginosa e di carattere generale per evitare il verificarsi di eventi esplicitamente riconosciuti del tutto eccezionali, si sia voluto procedere ad una elencazione di motivi di giusta causa che non ha con il suddetto principio alcun razionale rapporto, perché essi da una parte non garantiscono in ogni caso il coltivatore diretto da eventuali speculazioni e rappresaglie da parte del proprietario, e, dall'altra, tarpano a questi le ali anche quando egli volesse utilizzare soltanto i suoi beni in maniera tecnicamente economicamente e socialmente più utile senza alcun malanimo verso il suo affittuario o mezzadro.

È infatti innanzi tutto indiscutibile che, malgrado gli stretti confini che si son voluti determinare per la giusta causa, il locatore o il concedente che fossero veramente animati da smodata ingordigia o da bassa bramosia di vendetta potranno sempre, e specialmente se forniti di larghi mezzi, conseguire presto o tardi i loro intenti, sia provocando gli errori dell'altra parte e stando in agguato per approfittare di essi e ricorrere quindi a tutti i possibili cavilli legali, sia, quando altro non fosse possibile, adattandosi in ultima analisi a fare il sacrificio di Origene col vendere i loro terreni a terzi coltivatori diretti, cosa che

sarà sempre loro agevole fare malgrado la preliezione per quanto sarà detto in seguito, perché in tal modo essi perderanno sì la terra ma avranno sempre il conforto di impiegare i capitali ricavati in maniera per lo meno egualmente fruttuosa, mentre invece il mezzadro o l'affittuario saranno costretti ad abbandonare il fondo senza nulla poter pretendere per i danni ed i torti che avranno ricevuti.

Intanto per ottenere questo bel risultato si sarà reso inevitabile un processo di cristallizzazione delle aziende, tanto più deleterio quanto più le aziende stesse si troveranno ad avere un ritmo produttivo imperfetto e arretrato; si saranno alimentati gli istinti egoistici degli affittuari e dei mezzadri, anche e specialmente in rapporto agli appartenenti alle loro ed alle altre categorie di lavoratori agricoli; e, infine, si saranno imposti vincoli ancor più numerosi di quelli esistenti alla funzione, insostituibile col vigente regime di proprietà, di quei concedenti, che sono poi i più numerosi, i quali sono sollecitati delle sorti dei loro contadini e sono in fondo anche da essi riamati, malgrado il veleno e la diffidenza istillati nel cuore degli uni e degli altri da coloro che esercitano il mestiere di agitatore. Perché, anche a voler procedere con la massima buona fede, non è possibile racchiudere in schemi teorici tutti i casi concreti per i quali appare giusto riconoscere al proprietario il diritto, anzi il dovere, di dare disdetta all'affittuario o al colono, come risulta anche dai motivi di giusta causa che sono stati elencati nella presente legge e che, pur essendo stati formulati, secondo quanto molti affermano, con eccessiva larghezza, sono tali in realtà da dar luogo a condizioni di disparità ed a situazioni di impossibilità, che, se dannose per le categorie possidenti, non riusciranno però certo di vantaggio per le categorie contadine prese nel loro complesso e di cui, in definitiva, finirà per risentire l'intera collettività nazionale.

Si consideri prima, infatti, il caso più semplice, e cioè quello di un concedente che desideri migliorare la produzione qualitativa e quantitativa del suo podere senza mutarne l'attuale sistemazione e che si trovi ad avere un mezzadro, residuo di guerra, il quale pur non essendo decisamente cattivo presenti mediocri qualità come coltivatore, scarso spirito di iniziativa e poca attitudine per l'allevamento del bestiame. Chi è pratico di agricoltura sa che, in tali condizioni e senza che ciò costituisca minimamente una rappresaglia od una egoistica speculazione, al concedente non resterà altra soluzione che an-

dare in cerca di un migliore mezzadro, mentre egli ciò non potrà fare, se questa legge sarà approvata, perché essa prevede come corrispondente motivo di giusta causa le inadempienze contrattuali « di sufficiente rilievo in relazione alla buona conduzione del fondo », e cioè una cosa ben diversa dalle piccole negligenze e continue omissioni del mezzadro che, irrilevanti se prese singolarmente, costituiscono nel loro insieme e per il loro carattere continuativo proprio uno dei fattori determinanti per il maggiore o per il minore rendimento del podere.

In ancora peggiori condizioni si troverebbe un proprietario, animato da maggiore buona volontà, che volesse introdurre nella sua azienda innovazioni, quali l'allevamento di bestiame di diversa attitudine o di gran classe, la più intensa meccanizzazione, la coltivazione di piante industriali od ortensi, che non costituiscono trasformazioni sostanziali, pur risultando utilissime e convenientissime e pur comportando un impiego di nuovi capitali, che il concedente può non volere arrischiare se non con altro mezzadro di sua maggiore fiducia, e prestazioni di manodopera altamente qualificata, che il concessionario può o non sapere o non volere fornire, pur essendo autorizzato a rimanere sul fondo dal corrispondente motivo di giusta causa, che prevede disdetta soltanto per l'attuazione di opere di « radicale trasformazione agraria ».

Che se, poi, un proprietario fosse animato, con i tempi che corrono, da una virtù ancor più eroica e volesse porre termine ad un contratto in corso e condurre direttamente la sua azienda allo scopo di dedicare ad essa i suoi mezzi e la sua attività, egli potrà fare ciò soltanto se l'azienda era concessa in locazione e con tutte le cautele e le limitazioni imposte dal corrispondente motivo di giusta causa, che sembra voler dare alle iniziative di tal genere, in se stesse tutt'altro che deprecevoli, i caratteri di cosa quasi non lecita ed appena appena tollerata. Costituisce, inoltre, un notevole errore ed una palese ingiustizia l'aver esclusa la validità di tale motivo di giusta causa non tanto per i fondi concessi a mezzadria, per i quali tale cambiamento di conduzione può per evidenti ragioni trovare giustificazione e riuscire utile soltanto in casi del tutto eccezionali, quanto per i fondi già concessi a colonia parziaria, che, quando è spuria e specialmente in alcune zone dell'Italia meridionale ed insulare, agevola l'assenteismo della proprietà fondiaria e si accompagna a quello spezzettamento della conduzione e a

quella conseguente povertà dell'agricoltura che costituiscono le peggiori caratteristiche del latifondo contadino, per la qual cosa si dovrebbero invece lodare ed incoraggiare gli agricoltori che volessero affrontare l'arduo compito di ricomporre le proprie aziende e di gestirle direttamente secondo i più moderni ritrovati della tecnica.

Se, infine, si considera il caso di chi abbia la disponibilità di capitali e desideri investirli in agricoltura, è evidente che egli, avendo interesse ad assicurarsi per l'avvenire le massime facoltà circa le iniziative da attuare e la scelta dei suoi collaboratori, sarà, dopo l'approvazione di questa legge, indotto naturalmente a preferire tra le aziende vincolate da contratto con giusta causa poste in vendita quelle di qualsiasi entità condotte a mezzadria e quelle di piccola o media dimensione condotte in affitto, e ad escludere invece le aziende a colonia parziaria e quelle affittate a coltivatori diretti nell'insieme molto estese, per le quali, a parità di altre condizioni, il motivo di giusta causa relativo all'acquisto dei terreni non dà a lui, come fa invece per le prime, facoltà di dare disdetta alla prima scadenza contrattuale. Ciò a lungo andare darà origine nel mercato fondiario alla formazione di un plusvalore del tutto ingiustificato per il primo tipo di aziende; e tale plusvalore a sua volta finirà per costituire uno stimolo per forzare indebitamente le ditte nelle aziende del secondo tipo. Mentre poi (poiché l'onorevole Gozzi ha affermato — in un suo intervento presso la Commissione Agricoltura del 9 febbraio 1955 — che l'immissione di nuovi capitali nel settore agricolo deve essere favorita non per l'acquisto dei terreni, che anzi secondo lui costituisce una tendenza da scoraggiare, ma per il miglioramento e per l'ammodernamento del processo produttivo) non si capisce perché il motivo di giusta causa relativo alle compravendite sia stato congegnato in modo da favorire proprio gli acquisti che possono ispirarsi unicamente al criterio della capitalizzazione, mentre, — come si è visto — sono proprio le aziende a latifondo contadino quelle in cui gli immobilizzi iniziali per venirne in possesso costituiscono solo una premessa per successivi impieghi di capitali onde aumentarne la produzione.

5. — Osservazioni sul congegno della giusta causa.

In base al progettato congegno di giusta causa, le ipotesi per le quali i locatori e i concedenti potranno porre termine a contratti

stipulati con affittuari coltivatori diretti, mezzadri e coloni parziari possono essere raggruppate nel seguente modo, se si tien conto degli articoli del Codice civile che non risultano abrogati e delle norme contenute nel disegno di legge Colombo, che, anche se in parte difformi da quelle già in precedenza approvate dalla Commissione Agricoltura, è da ritenersi costituiranno la base effettiva su cui si svolgeranno le votazioni in Assemblée.

A) *Risoluzione durante il corso del contratto:*

a) Inadempimento da parte dell'affittuario coltivatore diretto, mezzadro o colono alle obbligazioni assunte, se esso non è di scarsa importanza avuto riguardo all'interesse dell'altra parte. (Codice civile, articoli 1453, 1455, 1456; disegno Colombo, articolo 4).

In particolare, per l'affitto, è prevista la risoluzione:

se l'affittuario non destini al servizio della cosa i mezzi necessari per la gestione di essa, se non osserva le regole della buona tecnica, ovvero se muta stabilmente la destinazione economica della cosa (Codice civile, articolo 1618);

per l'interdizione, l'inabilitazione o la insolvenza dell'affittuario, salvo che al locatore sia prestata idonea garanzia per l'esatto adempimento degli obblighi dell'affittuario (Codice civile, articolo 1626);

b) Morte del mezzadro o colono parziario, se fra i suoi eredi non vi è persona idonea a sostituirlo o i componenti della sua famiglia non siano d'accordo nel designarlo (Codice civile, articoli 2158, 2168);

c) Quando nel contratto di mezzadria o colonia parziaria si verificano fatti tali da non consentire la prosecuzione del rapporto (Codice civile, articoli 2519, 2169).

d) Destinazione non agricola rispondente allo sviluppo economico ed edilizio della zona (Disegno Colombo, articolo 10).

B) *Scioglimento del contratto alla fine della sua durata:*

a) Per causa imputabile al fatto dell'affittuario coltivatore diretto, mezzadro o colono:

1°) inadempimento contrattuale di sufficiente rilievo in rapporto alla buona conduzione del fondo (Disegno Colombo, articolo 9-a);

2°) l'essersi reso responsabile di fatti tali da non consentire per il loro carattere

ed in relazione al tipo del contratto la rinnovazione di esso (Disegno Colombo, articolo 9-b);

3°) proprietà di altro fondo nel quale possa trovare impiego la forza lavorativa dell'affittuario, mezzadro o colono (Disegno Colombo, articolo 9-g);

4°) insufficienza della capacità lavorativa della famiglia colonica, per il solo contratto di mezzadria (Disegno Colombo, articolo 9-h).

b) Per causa imputabile al fatto del locatore o concedente:

1°) esecuzione di opere di radicale trasformazione agraria (Disegno Colombo, articolo 9-c);

2°) coltivazione diretta del fondo (Disegno Colombo, articolo 9-d);

3°) conduzione diretta del fondo, per il solo contratto di affitto e con limitazioni (Disegno Colombo, articolo 9-e);

4°) vendita del fondo, per il solo contratto di mezzadria (Disegno Colombo, articolo 9-f);

5°) morte del concedente, solo per i contratti di mezzadria e colonia parziaria e nel caso che essi vengano convertiti in contratti di affitto (Disegno Colombo, articoli 43 e 53, modificati in Commissione).

C) *Scioglimento del contratto senza alcuna motivazione:*

È ammesso soltanto alla scadenza dei seguenti cicli contrattuali:

a) Affitto a coltivatore diretto: anni 18;

b) Mezzadria: anni 15;

c) Colonia parziaria: anni 12.

Se si immagina ora in movimento tutto il complesso meccanismo dianzi descritto si rileva subito, incominciando dalla fine, l'incongruenza degli anni sabatici che appaiono periodicamente al termine dei cicli gozziani ed alla scadenza dei quali i locatori ed i concedenti sono autorizzati a fare tutto il loro comodo, per cui se come è da prevedersi essi si avvarranno in gran numero, anche per reazione alle restrizioni ed alle costrizioni precedentemente subite, di tale facoltà loro concessa, si verificherà ogni 18, 15 e 12 anni nei rispettivi settori tale un sommovimento giustificato ed ingiustificato, che non può non destare sin da ora gravi e fondate preoccupazioni. Già sin da ora è d'altra parte possibile prevedere che il sistema non potrà funzionare in quei casi che, per quanto già detto in precedenza, è da presumere saranno i più, nei quali la durata effettiva dei contratti sarà differente da quella minima stabilita dalla

legge, perché ad esempio, se in una zona vige la rotazione quadriennale ed a tale periodo si uniforma anche la durata del contratto, è evidente che l'anno sabatico allo scadere del quindicesimo anno dovrà funzionare come una cesoia che staccherà irrazionalmente uno spezzone di un anno dal quarto ed ultimo periodo contrattuale.

Né inoltre si comprende quale è l'esatta portata di alcune distinzioni introdotte con i motivi di giusta causa, specialmente per quelli tra essi attribuibili al fatto del mezzadro, che sono certamente i più delicati e che più daranno luogo a lunghi e defatiganti giudizi, per i quali a secondo della loro intensità potranno verificarsi sia la risoluzione durante il corso del contratto sia la cessazione del rapporto alla fine della durata contrattuale. Quale differenza, infatti, sussiste tra le inadempienze che non siano di scarsa importanza avuto riguardo all'interesse dell'altra parte e le inadempienze di sufficiente rilievo in rapporto alla buona conduzione del fondo, o tra i fatti che non consentono la prosecuzione del rapporto e quelli che non ne consentono la rinnovazione per il loro carattere ed in relazione al tipo del contratto? Si tratta veramente di sfumature, di differenze quasi imponderabili che richiederanno l'uso di una delicatissima bilancia di precisione da parte del magistrato giudicante, per la qual cosa, poiché la decisione delle controversie più importanti rimarrà in definitiva affidata esclusivamente al criterio ed alla sensibilità di questi, sorge spontanea la domanda se non sarebbe stato più utile, ed anche più rispondente alle funzioni che il potere giudiziario deve avere, fornire ad esso soltanto alcuni principi di carattere generale, invece di procedere ad una specifica elencazione di motivi di giusta causa che quanto più vuole essere dettagliata tanto più finisce con il risultare incompleta ed inconcludente.

Né, infine, si può tralasciare di rilevare gli innumerevoli litigi e la difficile loro soluzione cui daranno luogo importanti motivi di giusta causa, non in rapporto alla loro validità, che potrà anche essere riconosciuta da entrambe le parti, ma in rapporto all'epoca in cui essi si son venuti a determinare, perché appare sin da ora assai dubbio poter ritenere operante alla fine del contratto un fatto che si sia verificato all'inizio del contratto stesso o, ancora peggio, durante l'ultimo anno del periodo contrattuale precedente, quando, secondo la proposta di legge, il concedente non ha più facoltà di dare disdetta. Ad esempio, poiché l'onorevole Segni nel già citato articolo

su *Concretezza* ha autorevolmente affermato che sono da considerare motivi di giusta causa il « fatto del mezzadro che bestemmia o parla oscenamente in cospetto del concedente » o « l'immoralità della famiglia dell'affittuario o del partecipante » appare lecito a lui domandare ancora più autorevoli chiarimenti sulla possibilità o meno per il concedente o per il locatore di dare disdetta e per il giudice di convalidarla, quando il mezzadro si sia messo a bestemmiare parecchi anni prima e poi abbia abbandonata tale abominevole abitudine o perché sinceramente convertito o per calcolo, proponendosi magari di ricominciare non appena trascorso il pericolo di essere cacciato via dal fondo, o quando la moglie di un affittuario, dopo aver tradito apertamente suo marito, sia poi tornata a praticare la virtù od abbia continuato nell'antico andazzo con maggiore cautela, per cui il locatore, che volesse porre termine al contratto per dare ad essa una meritata lezione, dovrà superare la difficoltà del tempo già trascorso ed avere l'onere della prova, mentre poi chi risulterà in fin dei conti colpito sarà proprio il disgraziato marito, per il quale al dispiacere di andare via dal fondo si aggiungerà il dolore di vedere resi pubblici in pretura od in tribunale tutti i torti ricevuti dalla compagna la sua vita!

L'argomento si presta all' scherzo ed è male, e forse significativo, che chi può essere considerato il padre putativo della riforma dei contratti agrari non abbia saputo prospettare nei migliori. Qui però non si ha affatto l'intenzione di scherzare o di fare della facile ironia, perché come i precedenti, che sono stati qui riportati soltanto per la loro maggiore efficacia esemplificativa, potranno verificarsi ed anzi certamente si verificheranno numerosi casi analoghi aventi una vera portata economica e sociale. Quindi questo sconquassato congegno della giusta causa, che provoca l'incertezza del diritto e serve soltanto a rendere più frequenti, più complesse e più acute le già esistenti controversie fra le parti, risulta essere effettivamente quel che è ritenuto dai più, e cioè un pericoloso ordigno ad effetto ritardato, i cui effetti non tutti hanno forse oggi la possibilità di adeguatamente valutare ma che certamente riusciranno esiziali alla agricoltura ed anzi alla intera struttura sociale del Paese.

B) MIGLIORAMENTI OBBLIGATORI.

Per i miglioramenti obbligatori dei fondi rustici hanno attualmente vigore le norme contenute nella legislazione speciale sulla

bonifica, e specialmente nel regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, e quelle del Codice civile, che contempla solo due casi riferibili ai terreni concessi in locazione: per il primo, all'articolo 1632, è data facoltà all'affittuario di proporre miglioramenti che non trasformino profondamente l'ordine produttivo del fondo, alla cui esecuzione può essere autorizzato dal giudice con determinate norme e cautele, anche se il locatore si oppone, quando l'organo tecnico competente ne riconosca la sicura utilità per il fondo e per la produzione; per il secondo, è riconosciuto il diritto all'indennizzo per l'affittuario coltivatore diretto che esegua dei miglioramenti senza avere avuta l'autorizzazione del proprietario del fondo.

I veri precedenti però cui si sono ispirate le norme sui miglioramenti obbligatori contenuti nella presente proposta di legge sono da ricercarsi non nelle suddette disposizioni, ma in due provvedimenti transitori emanati in un periodo che è da considerarsi per vari motivi del tutto eccezionale, e cioè nel « giudizio » — cosiddetto « lodo » — pronunciato dall'onorevole De Gasperi su quistioni riflettenti la mezzadria, il cui articolo 3 prescrive l'accantonamento del 10 per cento del prodotto di parte padronale verificatosi nell'annata 1946 per lavori di ricostruzione e di miglioria dei singoli poderi, e nella « tregua mezzadrile » del 24 giugno 1947, originariamente valida soltanto per tale annata ma poi prorogata con la legge 4 agosto 1948 n. 1094, secondo la quale « il ricavato del 4 per cento del prodotto lordo vendibile del podere, da prelevarsi sulla parte padronale », deve essere impiegato annualmente in opere di miglioria.

Tale obbligo di investire ogni anno in miglioramenti fondiari una quota fissa del reddito di parte padronale risulta accolto e reso permanente, tranne che nella proposta dell'onorevole Ferrari, la quale ne affida la regolamentazione ai capitoli provinciali, in tutti gli altri progetti di riforma dei contratti agrari che sono stati presentati, però con diversi criteri circa l'estensione delle norme, le loro modalità di applicazione e la misura degli investimenti. Qui interessa soltanto rilevare che, mentre la proposta Sampietro, la proposta Gozzi ed i testi approvati dalla Commissione di Agricoltura del Senato nel 1953 e dalla Commissione Agricoltura della Camera nel 1956 prescrivono miglioramenti obbligatori in quota fissa per tutti i tipi di contratto, il disegno di legge Colombo ha invece escluso il contratto di affitto, probabilmente tenendo presenti la superfluità di altre norme oltre

quelle previste dagli articoli 1632 e 1651 del Codice civile e le difficoltà derivanti dal fatto che l'affittuario, avendo il possesso della cosa locata, può anche avere interesse che ad essa non venga apportata alcuna modificazione. Così come definitivamente formulate, quindi, le norme sui miglioramenti obbligatori non fanno altro che estendere alla colonia parziaria l'obbligo, già stabilito per la mezzadria, di destinare il 4 per cento della produzione lorda vendibile del podere, da ricavarsi dalla parte padronale, in lavori di miglioria. Tale quota non è eccessiva e non supera il livello degli impieghi che, in circostanze ordinarie, vengono fatti mediamente a tale scopo dai buoni e diligenti agricoltori, ed inoltre essa risulta più o meno ridotta e persino del tutto annullata per le aziende alle quali, « per le condizioni naturali del fondo e per il grado di efficienza produttiva raggiunta », non si possono « apportare ulteriori miglioramenti di sicura utilità economica » e per le aziende che presentano non più di lire 6.000 o di lire 8.000 di reddito dominicale complessivo.

In tal modo l'onere già effettivamente sopportato dai concedenti dei terreni a mezzadria non viene aggravato, ma anzi per una parte di essi, e specialmente per i più modesti, risulta notevolmente alleviato, ed è questo il motivo per cui la parte della legge in esame che si riferisce ai miglioramenti non ha dato luogo a particolari discussioni ed è stato accolto di buon grado dalle stesse organizzazioni sindacali dei concedenti, le quali in questa, come in altre occasioni, hanno ispirato la difesa delle categorie rappresentate ad una specie di marxismo alla rovescia e cioè a criteri di gretta convenienza economica. Ma se si spazia in orizzonti più ampi e se si considera la bontà di una legge non tanto dai danni che essa reca alla propria categoria ma dai vantaggi che essa reca nel complesso e dalla rispondenza o meno ai fini per cui è stata proposta, si può obiettivamente affermare che le norme sui miglioramenti obbligatori, anche se apparentemente non danneggiano le categorie padronali e sembrano a prima vista favorire le categorie lavoratrici, contrastano in realtà con gli interessi effettivi e duraturi delle une e delle altre, soprattutto per i germi di dissoluzione e di disordine che in se stesse contengono per cui sono senz'altro da respingere, almeno nella maniera con cui sono state formulate.

E ciò non perché si voglia combattere il principio, che è sempre valido per chi ha fede nella funzione sociale della proprietà terriera, secondo il quale debbono essere imposte con l'autorità e con l'ausilio dello Stato, quando

non vengano attuate volontariamente perché in contrasto con i criteri della convenienza economica privata, quelle trasformazioni che in base ai continui sviluppi della tecnica sembrano atte a far conseguire maggiore produttività e quindi più razionali impieghi e più larghe remunerazioni del capitale e del lavoro, ma anzi proprio per il contrario, perché la prima constatazione da farsi sulle norme in esame è che esse appaiono troppo pigre e quasi fantastiche nel muoversi in tal senso, in primo luogo perché circoscrivono l'obbligatorietà dei miglioramenti ai terreni condotti a mezzadria ed a colonia parziaria, lasciando massima libertà al proprietario ed all'affittuario per le aziende condotte in affitto o direttamente, e in secondo luogo perché nello stesso settore della mezzadria e della colonia parziaria esse agevolano od esentano, partendo da criteri esclusivamente paternalistici, le aziende che hanno un reddito dominicale complessivo inferiore alle lire 6.000 o alle lire 8.000. Ciò appare oltremodo irrazionale, sia perché il basso imponibile può essere anche dovuto ad una estrema estensività delle colture che non esclude ed anzi esige i lavori di miglioramento, sia perché sono proprio le aziende di questo tipo quelle che costituiscono « l'avidità proprietaria assenteista caduta in mano al notaio, al curato, al droghiere, ecc. », dell'onorevole Sampietro, ma che più equamente può dirsi la proprietà in cui molte volte la limitatezza dei mezzi disponibili non consente di eseguire i miglioramenti che pur sarebbero indispensabili.

Come se ciò non bastasse, la quota annua da impiegare obbligatoriamente nei miglioramenti viene dalle norme determinata in modo che essa finisce col risultare inversamente proporzionale alle effettive necessità del terreno, perché, ad esempio, per un ettaro di terreno non sistemato, concesso a colonia parziaria con la clausola del nudo terreno, che dà sì e no un raccolto di 5 quintali di grano duro, il concedente è obbligato ad investire annualmente ai prezzi attuali circa lire 1.600, e cioè una somma del tutto inadeguata alle necessità del fondo anche se eccessiva in rapporto al reddito del proprietario su cui incide per oltre il 20 per cento, mentre per un ettaro di seminativo condotto a mezzadria e che produce 20 quintali di grano tenero l'impiego annuo obbligatorio si eleva a circa 6.000 lire, anche se su di esso non possono essere eseguiti altro che dei lavori di rifinitura.

E allora, ci si può domandare: quale è il vero scopo di queste norme che impongono

dei miglioramenti a singhiozzo, spesso in entità limitata e sempre indipendentemente dalle effettive necessità delle aziende, dando origine ad una impalcatura fastidiosa per i concedenti, ma che risulta ancor più fastidiosa ed onerosa per gli organi preposti alla attuazione della legge, e specialmente per gli Ispettorati provinciali dell'agricoltura?

La risposta è facile se si pensa che l'obbligo dell'investimento annuo in misura fissa in tanto può essere fatto applicare in quanto si conosce il valore della produzione lorda vendibile del fondo e che questo valore può essere conosciuto *esclusivamente* dal concedente e dal suo mezzadro o colono parziario. Poiché evidentemente il proprietario che non vuole o non può fare i miglioramenti non sarà certo lui a rivelare agli organi di controllo l'ammontare del suo reddito; chi rimane arbitro della situazione è il mezzadro o colono, il quale, se spinto da egoismo personale, si potrà anche sentire autorizzato ad esercitare ricatti di natura economica, o, se mal consigliato, potrà servirsi delle norme sui miglioramenti come uno strumento per la lotta di classe, per cui tali norme, invece di eliminare i dissensi, contribuiranno ad approfondirli, facendoli arrivare sempre più a quel limite di rottura che è nella volontà e nelle aspirazioni delle correnti marxiste.

C) DIRITTO DI PRELAZIONE.

Il Codice civile stabilisce, all'articolo 2741, che sono cause legittime di prelazione i privilegi, il pegno e le ipoteche ed agli articoli 732 e 966 determina un diritto specifico di prelazione soltanto per i coeredi, in caso di alienazione di una quota della massa indivisa, e per i concedenti, in caso di alienazione del diritto dell'enfiteuta, fissando soltanto l'obbligo della notifica della proposta di alienazione per chi intende vendere e i termini entro i quali la proposta stessa deve essere accettata da chi intende acquistare.

A questi precedenti si collegano coloro che, considerando il concetto giuridico di proprietà con criteri statici, affermano che non è equo l'attribuire all'affittuario coltivatore diretto, al mezzadro e al colono, per il semplice fatto di aver stipulato un contratto di locazione o di società, diritti sulla proprietà altrui pari a quelli riconosciuti dalla legge soltanto al comproprietario, in caso di vendita, ed a chi in qualsiasi momento possa eseguire azioni di rivendica in base a privilegio, pegno od ipoteca. Secondo essi, inoltre, ciò non appare neanche prudente perché, una volta

ammesso il principio, non vi è motivo per cui lo stesso principio non debba essere esteso alle case di abitazione, alle aziende artigiane industriali e commerciali concesse in affitto, ai capitali azionari, ecc., dando luogo in tal modo alla paralisi ed all'anchilosi di tutta la nostra organizzazione economica e sociale, basata essenzialmente sulla libera circolazione della ricchezza. Anche se hanno la loro importanza, non sono però questi i motivi per cui il diritto di prelazione, così come formulato nella proposta riforma dei contratti agrari, non può essere accolto, perché bisogna pur tenere conto della continua evoluzione del concetto di proprietà della terra, né si può trascurare di considerare i rapporti non soltanto economici ma anche ed anzi specialmente affettivi che si vengono a stabilire tra la stessa terra e chi, pur non avendone la proprietà, da lungo tempo l'ha resa feconda con i propri sacrifici e con il proprio lavoro.

Il problema, invece, va impostato in un altro modo, e cioè, una volta ammesso, ciò che appare giusto, un diritto di preferenza a parità di condizioni all'affittuario in genere ed al mezzadro o colono parziario in caso di vendita del fondo in cui essi si trovano da più anni, indagare se tale diritto sia stato adeguatamente tutelato e razionalmente disciplinato nelle norme in esame. Ciò riuscirà più facile se si parte da una constatazione che per la sua evidenza può apparire persino superflua, e cioè che perché il diritto di prelazione teoricamente ammesso possa trovare la sua concreta realizzazione è necessario che si verifichino contemporaneamente le tre seguenti condizioni:

- a) che il proprietario abbia volontà di vendere il fondo;
- b) che l'affittuario coltivatore diretto o il mezzadro o il colono abbiano la volontà di acquistare;
- c) che l'affittuario coltivatore diretto o il mezzadro o il colono abbiano i mezzi disponibili per l'acquisto.

La concomitanza di questi tre presupposti è tutt'altro che facile a verificarsi, specialmente per quel che si riferisce alle possibilità finanziarie di cui alla lettera c), se è vero quanto affermano gli estremisti marxisti e cristiani circa la sempre crescente miseria dei coltivatori diretti o dei mezzadri e coloni a causa dell'esosità dei proprietari fondiari, o, se più seriamente, si tien conto che lo stesso progetto di riforma esclude dal diritto di prelazione proprio gli appartenenti alle suddette categorie che possano avere qualche consistenza economica, e cioè la proprietà o il

diritto enfiteutico di un terreno su cui possa trovare impiego la forza lavorativa della loro famiglia. L'applicazione delle norme sul diritto di prelazione risulta perciò così oltre-modo circoscritta, perché tale diritto in pratica potrà essere esercitato solo in circostanze eccezionalissime per la compera di poteri di adeguata consistenza, che sono poi quelle da incoraggiare, ed in misura assai limitata, anche se più larga, per le compere di microfondi già concessi in affitto o a colonia parziaria, ciò che potrà contribuire ad aggravare l'eccessivo spezzettamento della proprietà che già costituisce uno dei peggiori inconvenienti della nostra sistemazione fondiaria: e cioè proprio nei casi nei quali, come sa l'esperienza di ognuno di noi, quando il proprietario vuol vendere e l'affittuario o colono non solo vuol comprare ma ha anche qualche disponibilità per poterlo fare, in quasi il cento per cento dei contratti di compravendita è proprio fra essi e non fra il proprietario ed un terzo che si conchiude attualmente l'affare, per l'interesse di chi vende, che non di rado riesce a spuntare qualche cosa di più sul prezzo di mercato, e per l'interesse di chi compra, che, come spesso avviene, ha bisogno di ottenere un adeguato respiro nei pagamenti.

È solo dunque per i casi del tutto sporadici in cui il proprietario che intende vendere trascura, per negligenza, o deliberatamente tralascia, per malanimo, ingordigia o desiderio di vendetta, di rendere edotto delle proprie intenzioni il suo affittuario mezzadro o colono che la norma sulla prelazione potrà avere efficace applicazione, e per ottenere ciò essa estende a gran parte della proprietà condotta con contratti agrari una disciplina che avrà indubbiamente effetti perturbatori su tutto il mercato fondiario e stabilisce per la sua effettuazione adempimenti assai più dettagliati e complessi di quelli previsti nel Codice civile per i diritti di prelazione da esso ammessi nei già citati articoli 732 e 966 e persino di quelli previsti per altra occasione nella stessa proposta di legge Gozzi, che agli articoli 20 e 21, approvati dalla Commissione, stabilisce una specie di diritto di prelazione per il mezzadro nel caso della conversione della conduzione dalla mezzadria all'affitto.

Or bene, malgrado ciò, proprio nei casi in cui esse potrebbero trovare giustificata applicazione, le norme relative al diritto di prelazione si rivelano del tutto inefficaci, in primo luogo perché le sanzioni previste per la loro inosservanza consistono unicamente nella facoltà data all'avente diritto di riscattare il fondo, entro un anno dalla tra-

scrizione del contratto di compravendita, dall'acquirente o da ogni successivo avente causa, per cui in effetti il danno finirà col ricadere esclusivamente proprio su quest'ultimo, che nella migliore delle ipotesi potrà solo iniziare complicati giudizi per danni contro il proprietario originario, se questi, tutto prevedendo, non si sarà messo in stato teorico di impossidenza. Ciò avverrà però soltanto se il venditore e specialmente il compratore saranno eccessivamente ingenui, perché, se invece son d'accordo nel voler corbellare il conduttore che sta sul fondo, essi potranno benissimo stendere il loro bravo compromesso in base al prezzo effettivo contrattato, svolgere tutta la procedura prevista per la prelazione in base a un prezzo teorico più elevato e calcolato in modo da essere inaccettabile, e procedere infine alla stipula dell'atto definitivo di compravendita in base al prezzo teorico rifiutato dall'avente diritto alla prelazione, ciò che importerà per essi un aumento di oneri molto relativo, dato che, per quanto si è visto in precedenza, la procedura per la prelazione potrà essere quasi esclusivamente applicata per i fondi generalmente acquistati dai coltivatori diretti, i quali usufruiscono delle notevolissime agevolazioni fiscali concesse per la formazione della piccola proprietà contadina.

Bisogna quindi concludere che anche per la prelazione, il cui concetto originario è già stato riconosciuto fondamentalmente giusto, la proposta riforma dei contratti agrari finisce col non tutelare i veri interessi di coloro che dovrebbero esserne i beneficiari, che, anzi, in base ad altre considerazioni più sottili che qui non è possibile riportare risultano esserne danneggiati, per cui le norme che sulla prelazione stessa sono state spregiudicatamente manipolate da riformatori poco pratici, o da riformatori tanto pratici da ricavare dalle innovazioni fatte a spese altrui le proprie fortune politiche, rappresentano soltanto dei vuoti esercizi accademici che avranno però certamente degli effetti pregiudizievole.

A conforto però di coloro che, essendo in buona fede, certamente rimarranno delusi dalla conclusione a cui testè si è pervenuti, sarà opportuno aggiungere ancora che le difficoltà di formulare in modo concreto il principio della prelazione sono state constatate in pratica già molti anni or sono, quando nel 1922 è stato discusso ed approvato alla Camera dei deputati il disegno di legge sulla « Trasformazione del latifondo e colonizzazione interna », promosso e fortemente ap-

poggiato dal partito popolare italiano, e che all'articolo 14 stabiliva e pretendeva di minutamente regolamentare il diritto di prelazione « nelle vendite volontarie dei fondi rustici » « a favore dei coloni e altri coltivatori dei fondi stessi ». Come si legge infatti nei resoconti stenografici delle sedute del 7 e dell'8 luglio 1922, nelle quali appunto fu ampiamente discusso ed infine, dopo contrasti, prove e controprove, approvato il suddetto articolo, trovò allora larghi consensi l'affermazione del principio della prelazione a cui però si dimostrarono contrari i deputati socialisti Piemonte. Canevari e Modigliani per ragioni obiettive che mettono in risalto la serenità e l'onestà con cui essi sapevano condurre la propria battaglia politica. Quando poi si trattò di affrontare l'esame della procedura proposta per la sua pratica realizzazione si rivelarono subito le gravi difficoltà a cui si andava incontro, tanto che si finì per accogliere una proposta avanzata dall'onorevole Meda di limitarsi per il momento ad affermare il principio e di affidare tutta la parte riguardante la sua applicazione al Codice civile, agli organi giudiziari e ad un apposito regolamento.

D) CONTRATTO DI AFFITTO: EQUO CANONE.

Il principio dell'equo canone si collega a quello di portata generale e valido per tutti i contratti commutativi, secondo il quale ciascuna parte è tenuta a richiedere solo l'equivalente di quello che dà, ed ha un indubbio fondamento giuridico oltre che economico e morale. Il Codice civile, però, non contiene alcuna norma che assicuri un giusto livello per gli affitti dei fondi rustici, se si esclude l'articolo 1467 che si riferisce ai contratti in genere ad esecuzione continuata o periodica, dei quali autorizza la risoluzione su iniziativa della parte danneggiata quando la prestazione di una delle parti sia divenuta eccessivamente onerosa per il verificarsi di avvenimenti straordinari ed imprevedibili, mentre precise disposizioni in proposito sono contenute nella legislazione speciale del dopoguerra, la quale, specialmente con il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1° aprile 1947, n. 277 (articoli 1 e 2), con la legge 18 agosto 1948, n. 1140 (articolo 2) e con la legge 3 giugno 1949, n. 321 (articolo 4), ha stabilito che, « ai fini della migliore conoscenza delle condizioni economiche della produzione agricola e della valutazione della congruità dei canoni », speciali Commissioni tecniche provinciali debbano procedere, per provincie e per zone omo-

genee, a determinare « l'ammontare del canone da considerarsi equo sulla base di un'oggettiva indagine delle condizioni economiche della produzione, con particolare riguardo ai costi colturali ed all'imponibile di manodopera », ed ha data facoltà agli interessati di chiedere l'adeguamento dell'affitto, anche mediante ricorso a Sezioni specializzate, le quali « giudicheranno nel caso singolo, prendendo a base le determinazioni della Commissione tecnica provinciale ».

Le norme suddette, delle quali è stata riportata qui la parte essenziale nella sua ultima formulazione, sono state in un primo tempo ispirate dalla necessità di porre riparo a particolari e contingenti situazioni verificatesi dopo la guerra in conseguenza della svalutazione della moneta, e quindi più nell'interesse dei concedenti che per quello dei conduttori, mentre in seguito, mutate le condizioni economiche e per il prevalere di particolari esigenze politiche, le posizioni si sono del tutto capovolte e l'istituto dell'equo canone da temporaneo si è voluto trasformare in permanente per impedire quel continuo innalzamento degli affitti dei fondi rustici che, secondo alcuni, è dovuto alla fame di terra, e cioè al prevalere della domanda sull'offerta che consente ingiustificati profitti di monopolio ai proprietari terrieri. Ma poiché è molto arduo, per non dire impossibile, stabilire il giusto valore d'uso di un bene economico non riproducibile e di così varie caratteristiche quale è il terreno agrario, e poiché, quando anche ciò fosse possibile in linea teorica, il giusto valore d'uso così determinato non potrebbe in regime di libera iniziativa essere imposto al mercato, che è proprio quello che invece in effetti determina per l'azione di molte forze concomitanti ed opposte una gamma di singoli valori reali, che sono i soli possibili e quindi i soli veramente giusti, la legislazione sull'equo canone era già dall'origine destinata a un fallimento. Fallimento che poi, si è in effetti verificato, come è stato riconosciuto anche dai componenti della Commissione di Agricoltura. a incominciare dall'onorevole Sampietro, che, confondendo l'effetto con la causa, hanno attribuito tale fallimento alla pratica del « sottomano », a cui hanno creduto di trovare l'antidoto nell'istituto della giusta causa, senza pensare che il sottomano ha avuta origine ed ha allegramente prosperato proprio in regime di proroga dei contratti agrari, e cioè quando i motivi validi per dare disdetta sono stati ancora più ristretti di quelli previsti come motivi di giusta causa.

La proposta riforma dei patti agrari, comunque si propone di generalizzare e di rendere quasi automatica l'applicazione dell'equo canone mediante una nuova regolamentazione che, tralasciando i dettagli, le formulazioni diverse più nella forma che nella sostanza e le proposte che hanno poche probabilità di essere approvate, come quella dell'onorevole Ferrari, il quale, e non si comprende il perché, ritiene valido l'equo canone per l'affittuario coltivatore diretto e non per l'affittuario conduttore, può essere riassunta nel seguente modo:

1°) Obbligo di determinare il canone di affitto in natura o con riferimento ai prezzi dei principali prodotti del fondo.

2°) Divieto di superare il limite di equo canone risultante dalle tabelle che la Commissione provinciale per i patti agrari compila per ogni biennio e per le diverse zone agricole della provincia, « in relazione ai diversi tipi di ordinamento colturale, con riferimento alle abitazioni rurali ed alle attrezzature, tenuto conto di una equa retribuzione del lavoro, della possibilità produttiva e di ricavo del suolo, nonché dei vari elementi di costo e degli oneri stabiliti per legge, usi e consuetudini.

3°) Adeguamento automatico dei canoni in corso, quando, alla scadenza di ogni biennio, le tabelle della Commissione provinciale dei patti agrari subiscono variazioni, salvo che le parti convengano un canone inferiore.

Solo come esempio delle aberrazioni a cui si può pervenire quando nell'esame di così importanti e delicati problemi involontariamente o deliberatamente non si tien conto delle leggi più elementari dell'economia, non sarà inutile ricordare inoltre una sciaguratissima clausola, contenuta nella proposta Sampietro e già approvata dalla Camera nella legislatura precedente, su richiesta dell'onorevole Burato e malgrado il contrario parere del Ministro dell'agricoltura e del relatore per la maggioranza, secondo la quale il canone di affitto non deve in ogni caso superare l'interesse annuo del quattro per cento netto del valore commerciale del fondo, e un'altra clausola non meno sciagurata, riportata nel disegno Colombo, che prescrive alle Commissioni provinciali dell'agricoltura di attenersi tra l'altro, nella compilazione delle loro tabelle, « ai criteri di cui alle disposizioni dell'articolo 3 della legge 15 luglio 1950 », attinenti alla riduzione del 30 per cento dei canoni di affitto in cereali anche quando essi non siano più assoggettati all'obbligo dell'ammasso.

La prima è spaventosamente illogica, perché è evidente che, a parità di altre condizioni, è la rendita a determinare il valore commerciale del fondo e non viceversa, mentre la seconda demolisce lo stesso principio dell'equo canone, perché se la Commissione provinciale dell'agricoltura apporta una riduzione del 30 per cento al canone limite già da essa stessa ritenuto giusto in base a tutti gli altri coefficienti presi in esame sol perché determinato in cereali assoggettati una volta all'ammasso, incomincia essa per prima a stabilire un canone che non può essere ritenuto equo.

Venendo ora all'esame del congegno essenziale dell'equo canone si rileva subito che estremamente imprecisa appare innanzi tutto la norma che prescrive per i contratti di affitto dei fondi rustici l'obbligo di determinare il canone in natura, e cioè in determinate quantità dei principali prodotti del fondo, oppure con riferimento ai prezzi degli stessi prodotti. Se infatti la prima ipotesi, e cioè quella del canone in natura, appare ben formulata, non egualmente chiaro appare ciò che si sia voluto dire con le parole « o con riferimento ai prezzi dei principali prodotti del fondo » riportate in modo identico nelle proposte Sampietro e Gozzi e con dizione analoga nel disegno Colombo, perché esse possono essere interpretate sia nel senso che, una volta determinato il canone in natura, il suo pagamento può essere effettuato in denaro moltiplicando volta per volta la quantità dei prodotti da consegnare per i rispettivi prezzi, sia, con un'interpretazione che è letteralmente più corretta ma che è nello stesso tempo molto meno consigliabile per le imprevedute conseguenze a cui può portare, nel senso che il fitto può essere stabilito genericamente in denaro, purché le parti dichiarino i prezzi, non le quantità, dei principali prodotti del fondo che sono stati presi come base per la determinazione del fitto stesso. Come la norma è stata formulata, infatti, si potrà benissimo, dopo la sua approvazione, stipulare un contratto nel quale le parti convengano un canone, ad esempio, pari a lire un milione, tenendo presenti i prezzi x , y , e z praticati all'epoca della stipula per i principali prodotti del fondo, quali la barbabietola, il grano ed il latte, ma ciò, mentre potrà servire ad eludere agevolmente la disciplina dell'equo canone, darà origine ad insormontabili difficoltà per gli adeguamenti che si rendessero necessari nei successivi bienni, considerando anche che tra i motivi di giusta causa non è compreso

quello del mancato accordo fra le parti sulle variazioni da apportare al canone originariamente stabilito.

Non si comprende inoltre quale è la ragione per cui si è voluto imporre in ogni caso ed anche contro la volontà dell'affittuario l'obbligatorietà del canone in natura, quando si considera che tale consuetudine si è in realtà molto estesa negli ultimi decenni specialmente per volontà dei concedenti, i quali in tal modo hanno voluto salvaguardarsi da eventuali danni derivanti dalla progressiva svalutazione della moneta, e che, dato che il profitto dell'imprenditore è determinato in notevole parte dal rischio relativo sia ai quantitativi prodotti, per la variabilità che è insita alla produzione agricola, sia ai prezzi dei prodotti, che sono anche essi notevolmente mutevoli e sulla previsione dei quali può specialmente contare per aumentare il proprio guadagno l'accorto fittavolo, l'impedire ad esso di assumersi tutti i rischi che desidera non appare né giusto né rispondente alle leggi della dinamica economica.

L'obbligatorietà del fitto in natura può essere giustificata dai suoi proponenti soltanto col fatto che solo in tal modo sarà possibile ottenere da una parte che la Commissione provinciale proceda in modo più rapido e razionale nella determinazione dei canoni equi per i diversi tipi di azienda e, dall'altra, che gli stessi canoni equi vengano rispettati nella pratica, quando sia nella volontà del concedente di prevaricare verso l'affittuario conduttore o coltivatore diretto; ma ciò costituisce soltanto una pia illusione ed una dolce speranza, perché è facile dimostrare che in effetti né la Commissione provinciale ha la possibilità di stabilire un canone veramente equo per la generalità delle aziende, né, anche ammesso che ciò per ipotesi fosse possibile, i canoni effettivi possono essere realmente mantenuti nei limiti di equità come sopra stabiliti, e cioè, in definitiva, che tutto il congegno dell'equo canone è nella pratica quasi del tutto inapplicabile.

Come potrà, infatti, la Commissione provinciale stabilire l'equo canone limite, sia pure per zone, tenendo conto dell'ordinamento colturale, della fertilità del suolo, della retribuzione del lavoro e di tutti gli altri oneri, e persino, secondo il disegno Colombo, dello stato delle abitazioni e delle attrezzature, quando sono questi appunto i fattori che si combinano nella realtà in misura ed in maniera svariatissime per determinare volta per volta l'ammontare del prezzo d'uso della

proprietà terriera, per cui si può dire che non esiste un equo canone teorico, anche se al limite, ma che ogni azienda ha per se stessa un equo canone che non può essere eguale a quello di nessun'altra azienda, sia pure similare? Evidentemente in tali condizioni la Commissione provinciale, una volta suddivisa la provincia in zone, non potrà che raggruppare le aziende agricole in base a coefficienti teorici e prescindendo dalle reali combinazioni di reddito e di costo, perché altrimenti il canone dovrebbe essere determinato per ogni singola azienda, in relativamente poche categorie, in ognuna delle quali saranno necessariamente comprese aziende aventi diversa capacità sia di profitto che di rendita, e quindi diversa suscettività di affitto. E poiché dovrà fissare l'equo canone limite, e cioè quello che non potrà essere sorpassato per tutte le aziende facenti parte della stessa categoria, essa dovrà necessariamente scegliere per ogni categoria l'azienda campione, e cioè quella che si presenta nelle migliori condizioni, e determinare quindi con i normali procedimenti di estimo il canone che, in base ai criteri dei commissari e tenendo presente che la soggettività ha larghi margini in perizio di tal genere, potrà essere considerato equo per la stessa azienda campione, ma che potrà non essere equo ed anzi dovrà necessariamente risultare eccessivo in maggiore o minore misura per tutte le altre aziende che fanno parte della stessa categoria.

Cosa avverrà ora sul mercato dei fitti, dopo che la Commissione provinciale avrà compiuto, con tanto dispendio e con tante difficoltà, questo suo arduo lavoro? Se le condizioni del mercato sono normali, e cioè se l'imprenditore, sia egli conduttore o coltivatore, ha la possibilità di trattare con il locatore in base ad un canone che egli stesso riterrà di poter pagare facendo i suoi affari, è evidente che per l'azienda campione si stabilirà un fitto reale che oscillerà di poco, a secondo dei criteri personali dell'affittuario, su quello determinato dalla Commissione provinciale, mentre per tutte le altre aziende della stessa categoria si realizzeranno in base alla libera contrattazione canoni normalmente inferiori a quello dell'azienda campione, per cui, in definitiva, tutto il lavoro precedentemente svolto dalla Commissione risulterà completamente inutile.

Ma se, come si afferma verificarsi generalmente, la « fame di terra » fa prevalere gli pseudodiritti di monopolio della proprietà sulle giuste esigenze dell'impresa e del lavoro, allora risulta ancora più evidente che per

tutte le aziende appartenenti ad una stessa categoria i locatori avranno la possibilità di pretendere il canone limite fissato per l'azienda campione, per cui si verificherà il caso che l'azienda infima e l'azienda ottima avranno lo stesso trattamento, con evidente disparità ed ingiustizia, o, come è assai più probabile, gradatamente il mercato si assesterà in modo che il limite di equo canone stabilito dalla Commissione sarà rispettato, in pratica, solo per l'azienda peggiore della categoria, mentre per tutte le altre lo sarà in modo soltanto teorico, essendo chiara la convenienza degli imprenditori a concedere tanto più sottomano, quanto più le possibilità di produzione dell'azienda consentiranno ad essi di procurarsi guadagni maggiori a quelli degli altri.

Nel primo caso si stabilirà un sottomano virtuale, garantito dalla legge, a vantaggio dei proprietari dei terreni più scadenti, e nel secondo si verificherà un sottomano effettivo, ma illegale, a vantaggio dei proprietari dei terreni più ricchi, per cui il congegno dell'equo canone non può essere considerato altro che una inutile farraggine, destinata a generalizzare ed a rendere permanente proprio quella pratica del sottomano che essa invece si propone di abolire.

Il problema di modernizzare e disciplinare il contratto di affitto dei fondi rustici in maniera più favorevole, per quanto possibile in regime di libera concorrenza, per le categorie economicamente più attive e socialmente meno difese, potrà forse essere, invece, risolto facendo ricorso ad una più larga applicazione dell'articolo 1639 del Codice civile, il quale prevede che il canone annuo possa consistere anche in una quota annua dei frutti del fondo.

E) CONTRATTO DI MEZZADRIA.

1. — *Considerazioni generali.*

Prima di procedere all'esame della più importante fra esse, e cioè di quella che determina la quota di riparto, sarà opportuno premettere qualche considerazione sullo scopo che le nuove norme sulla mezzadria intendono proporsi, e cioè se dare una veste più moderna e quindi nuovo impulso ad un antico e glorioso istituto che tante benemerenze ha acquistate per il progresso agricolo di vaste regioni d'Italia sin dall'epoca dei Comuni, o se invece procurare la sua sia pur graduale ma definitiva scomparsa, perché sussiste in proposito una grande disparità di opinioni ed è evidente che le grandi correnti politiche

che si son fatte paladine della riforma dei contratti agrari debbono essersi proposto o il primo o il secondo fine, quando hanno formulate le loro modifiche alle norme vigenti per il contratto di mezzadria, a secondo che esse nutrono o meno fiducia sulle sue possibilità di sussistenza.

Il partito di maggioranza dovrebbe essere ritenuto a prima vista favorevole alla vitalizzazione del contratto di mezzadria, se si considera che esso si autodefinisce interclassista e se si va a rileggere quanto ha lasciato scritto su tale argomento uno dei più grandi maestri della Scuola sociale cristiana e, cioè il Servo di Dio, professore Giuseppe Toniolo.

Il Toniolo, infatti, considera la mezzadria una « società fra pari » (1), la quale: economicamente stimola la coltura intensiva, agevola le migliorie permanenti del suolo, concede al coltivatore di condividere col proprietario anche il profitto e la rendita ed associa in uno stesso esercizio il contadino e il proprietario « determinando così nei paesi a colonia uno sviluppo agrario graduale e continuato, mentre gli altri sistemi alternano spesso i rapidi progressi con prolungati decadimenti »; e socialmente favorisce il grosso nucleo familiare, educa la famiglia del coltivatore all'ordine ed alla disciplina, rende i rapporti del coltivatore col podere più lunghi e più stabili di quelli dello stesso proprietario, ed infine « mantiene rispettose ed intime relazioni fra due classi autonome spesso altrove in conflitto, ma ne consente la proporzionale simultanea elevazione », per cui « nell'insieme la mezzadria attua nell'impresa agraria un tipo economico giuridico di società, che attribuisce al lavoro manuale dinanzi alla proprietà la più alta funzione sociale che ricordi la storia ».

E, dopo avere affermato che « di tale istituto si comprende la delicatezza; bastano lievi deviazioni o deficienze psicologiche a comprometterne la riuscita », ed avere elencate le deviazioni e le deficienze attribuibili appunto all'una e all'altra delle due parti contraenti, il Toniolo conclude col dire: « Eppure è questa stessa crisi sociale ed economica insieme che si avanza, che oggi la raccomanda » (la mezzadria) « per condividere i rischi odierni dei prezzi, per elevare il proletariato alla dignità e stabilità di classe, per riallacciare intimi rapporti fra i due ceti rurali. Gli assalti del socialismo contro di

essa appaiono antiscientifici ed antidemocratici per eccellenza ».

Queste affermazioni, che non possono non essere condivise da chiunque creda ancora che anche i problemi economici e sociali debbano essere considerati con spirito di fraternità umana e che, per alcuni aspetti, sono da considerarsi quasi profetiche, contrastano, però, in pieno con quelle che sembrano le premesse da cui parte e le finalità a cui tende l'attuale schieramento politico dei democratici cristiani, se è vero che al grande Convegno dei mezzadri tenutosi a Perugia il 20 novembre 1955 ed a cui hanno partecipato con importanti discorsi il Ministro Colombo e gli onorevoli Fanfani e Zambelli, « anche all'osservatore più sprovveduto è balzato subito evidente », come ha scritto l'inviato speciale di un giornale ufficiale, « la funzione equilibratrice e distensiva esercitata dal partito di maggioranza ». In sostanza tutti hanno compreso che la meta è l'abolizione dell'istituto della mezzadria, ma soltanto bisognerà arrivarci a poco a poco » (1).

Da ciò appare lecito arguire che i parlamentari di centro che sostengono la proposta Gozzi ed il disegno di legge Colombo non hanno più alcuna fiducia nel contratto di mezzadria e poiché tale fiducia non può certamente neanche essere ad esso accordata dai parlamentari comunisti e socialisti che appoggiano la proposta Sampietro, perché essi in piena coerenza con le loro dottrine marxiste debbono considerare come un residuo feudale un istituto che è in pieno contrasto col principio marxista della lotta di classe — bisogna necessariamente concludere che le norme che regolano la mezzadria contenute in tutti i suddetti progetti non hanno lo scopo di offrire nuove possibilità e ragioni di vita a questo antico e secondo alcuni decrepito sistema di conduzione, ma piuttosto proprio lo scopo contrario, e cioè quello di agevolare la fine di esso dopo una più o meno sollecita agonia. Tale scopo può essere anche considerato giusto, da chi ha corrispondenti convinzioni, se chi se lo propone lo palesa apertamente, ma non è certamente né giusto né onesto volere la morte della mezzadria, preparare il veleno a pronto o a lento effetto per ottenerla e, poi, affermare che proprio questo veleno è la medicina più salutare per un organismo che è stato ormai già definitivamente condannato.

(1) GIUSEPPE TONIOLO. *Trattato di economia sociale*, secondo volume, 2ª edizione. Firenze 1921, (pagine 238-241).

(1) La « Gazzetta del Mezzogiorno », 21 novembre 1955.

2. — *La quota di riparto.*

La ripartizione a metà costituisce la caratteristica essenziale della mezzadria, che da essa appunto prende nome, come è riconosciuto dal Codice civile, il quale, nel dare all'articolo 2141 la definizione del contratto, stabilisce che in esso « il concedente ed il mezzadro, in proprio e quale capo di una famiglia colonica, si associano per la coltivazione di un podere e per l'esercizio delle attività connesse al fine di dividerne a metà i prodotti e gli utili », ammettendo però la validità di patti speciali per i quali taluni prodotti possono dividersi in proporzioni diverse. Secondo il Codice civile, in altre parole, si può procedere ad adattamenti, tra i quali il diverso riparto di determinati prodotti, per venire incontro a particolari esigenze del concedente o del mezzadro, ma non si può derogare in via generale dalla divisione a metà dei prodotti e degli utili, perché altrimenti non si tratta più di mezzadria.

Ed è da ritenere che proprio per fare salvo questo principio nell'accordo per la tregua mezzadrile stipulato a Roma il 24 giugno 1947 fra le Confederazioni sindacali interessate e poi allegato alla legge 4 agosto 1948, n. 1094, è stato detto all'articolo 2 che, « a titolo di traduzione anticipata di quei miglioramenti economici che avrebbero potuto derivare da una ponderata revisione dei patti » si stabiliva tra l'altro che « al colono sarà assegnata una quota del 3 per cento della produzione lorda vendibile del podere *da prelevarsi sulla parte padronale* ». Il concetto è chiaro: riconosciuto l'opportunità di stabilire qualche nuovo adattamento a vantaggio del mezzadro e non avendo il tempo e la possibilità di procedere ad una razionale revisione dei patti speciali, si determina una assegnazione *una tantum* a vantaggio del mezzadro, pari al 3 per cento della produzione lorda vendibile del podere e *da prelevarsi dalla quota del 50 per cento spettante al proprietario*, che in tal modo non è negata, ma anzi viene riconfermata. Molto meno chiaro, ed anzi a dire il vero del tutto incomprensibile, è invece come mai tanto le proposte Sampietro e Gozzi quanto il disegno Colombo si siano basati su questo precedente per stabilire tutto l'opposto, e cioè che « al mezzadro spetta una quota di riparto pari al 53 per cento dei prodotti e degli utili del fondo », alterando la nozione di mezzadria che è data dal Codice civile e il principio fondamentale di tale contratto, e dando inoltre origine in tal modo ad una evidente disparità tra la ripartizione delle

spese, che rimane al 50 per cento, e quella dei prodotti e degli utili del fondo.

Eguualmente poco chiaro, ed anzi incomprensibile, è come mai a questa sostanziale trasformazione del contratto di mezzadria, che è stata forse una delle norme meno discusse tra quelle comprese nella riforma dei contratti agrari, sia stata data scarsissima importanza persino dai concedenti e dalle loro organizzazioni sindacali, le quali evidentemente, ragionando anche qui in termini soltanto economici secondo il loro marxismo alla rovescia hanno ritenuto di poter riconoscere un onere già praticamente subito e che poi in definitiva si è dovuto rivelare abbastanza sopportabile, se si fa eccezione, ad onor del vero, dell'Unione cristiana imprenditori dirigenti, la quale in una sua speciale pubblicazione sui contratti agrari (1) ha affermato apertamente che « altro elemento fondamentale per la vitalità dell'istituto mezzadrile è che la ripartizione dei proventi sia paritetica come parametro della impresa associativa, tendendosi a raggiungere l'auspicato benessere della famiglia mezzadrile con quegli strumenti (investimenti fondiari, meccanizzazione, valorizzazione dei prodotti, premi di produzione ecc.) che spetta alle categorie di concordare ».

Tanto più tale disinteresse appare strano in quanto, se si esamina con la serenità e con il minimo di competenza che sono necessari, un così importante problema, risulta subito evidente che non sussiste proprio alcun motivo perchè sia modificato il concetto espresso dal Codice civile, anche se si parte dal principio, che si riconosce giusto, secondo il quale le norme giuridiche non sono eterne, ma anzi esigono di essere modificate ogni qual volta si siano modificate anche le condizioni obiettive dalle quali esse sono state determinate.

In primo luogo è innegabile, infatti, che il ripartire al 47 ed al 53 per cento è in pratica più complicato che il ripartire a metà, specie quando si tratti di aridi o di liquidi, per i quali in alcune zone sono ancora in uso le tradizionali misure di volume, o di difficili conteggi in denaro, e che è un anacronismo, come già è stato rilevato, pretendere che due soci dividano le spese in parti eguali e gli utili che da esse derivano in parti disuguali. Né della suddetta diversa ripartizione è stata data alcuna giustificazione, mentre se è stato così uniformemente

(1) *La U. C. I. D. e i contratti agrari*. Roma, 1954.

proposto di dare al mezzadro un sovrappiù del 3 e non, ad esempio, dell'1 o del 2 o del 4 o del 5 per cento debbono pure sussistere delle concrete ragioni di carattere economico che i proponenti si sono guardati bene dall'espore, a meno che essi, senza prendersi eccessivi fastidi, non abbiano irrazionalmente creduto di poter cristallizzare una norma che lo stesso accordo da cui è contenuta ha esplicitamente riconosciuto essere soltanto empirica e transitoria.

Soltanto l'onorevole Sampietro ha ritenuto di potere affermare che la maggiore ripartizione a favore del mezzadro costituisce una necessaria conseguenza del fatto che « l'avvento della coltura intensiva » « ha accresciuta la massa di lavoro rispetto al passato », ed ha suffragata la sua tesi con un esempio sulla concimazione tratto dal Bandini e che è stato già in precedenza riportato in questa relazione. Ma, a prescindere dalla fiducia che si può riporre in tecnici che mutano le loro opinioni secondo il vento che spira — come ha fatto il suddetto Bandini nell'epoca di emanazione delle leggi sulla riforma fondiaria — ed a prescindere inoltre dal fatto che — anche ammesso, per ipotesi, il fenomeno del pluslavoro, non è detto che ad esso debba corrispondere sempre ed in ogni caso un indennizzo pari al 3 per cento della produzione lorda vendibile del fondo e non piuttosto, come appare più logico, una diversa ripartizione delle spese che importano maggiore impiego di lavoro — è necessario rilevare come l'onorevole Sampietro non si sia accorto di essere stato trascinato dal professore Bandini a commettere un errore grossolano ed a prospettare un argomento del tutto controproducente. Infatti se una cosa è certa e può essere affermata con sicura coscienza, questa è che l'avvento della coltura intensiva con la relativa meccanizzazione, non aumenta, ma, anzi, diminuisce notevolmente l'onerosità del lavoro umano necessario per la conduzione delle aziende agricole. Basta pensare a quante giornate, che erano necessarie un secolo fa per falciare e per mietere a mano o per trebbiare a zoccolo nella calura dei mesi estivi, vengono ora risparmiati con le falciatrici, le mietitrici e le trebbiatrici, e quanto lavoro per conto dell'uomo fanno ora macchine già di uso comune, come i trinciaforaggi, o che si vanno rapidamente diffondendo, come le seminatrici, gli spandiconcimi, i trattori, i motocoltivatori, ecc., per convincersi, infatti, che, se l'incidenza del lavoro sulla quantità e sulla qualità della produzione dovesse essere presa come base

per le variazioni da apportare alla quota di reparto della mezzadria, le conseguenze sarebbero del tutto diverse da quelle previste dall'onorevole Sampietro, perché esse indiscutibilmente risulterebbero nel complesso a danno del mezzadro ed a vantaggio del concedente.

Né, in secondo luogo, appare valida l'osservazione che è stata fatta, secondo la quale la ripartizione al 47 e al 53 per cento vuole oltre tutto significare la consacrazione della preminenza del lavoro sulla proprietà, perché essa non tiene conto di una realtà per la quale il concedente non partecipa al contratto di mezzadria soltanto con il suo podere come il mezzadro non vi partecipa soltanto con il suo lavoro, e perciò confonde un contratto di società con un contratto di lavoro. La mezzadria, come ha detto magistralmente il Toniolo, è « una società fra pari », e nessuna società di tal natura può vivere e prosperare quando, per motivi di prestigio, i suoi contraenti litigano per conseguire e rendere palese una supremazia che non trova rispondenza nello spirito informatore del contratto, e se nel passato può essere accaduto che di tale bramosia di predominio siano stati invasi numerosi concedenti, i quali già del resto hanno amaramente scontata tale loro colpa, non è questa una buona ragione perché della stessa bramosia debbano ora essere invasi i mezzadri, che anche essi in seguito non avrebbero che a pentirsi di tale errore.

Eguale inconsistente appare, infine, una terza ragione di carattere pratico che è stata prospettata, tra l'altro, dalla Commissione Agricoltura al Senato nella precedente legislatura, e cioè « il riconoscimento di una situazione creata dal Lodo De Gasperi, e oramai consolidata, che non potrebbe, senza ripercussioni di deplorabili perturbamenti, essere modificata » (1). Il riconoscimento dei fatti compiuti, così caro ai regimi totalitari, non è, però, il miglior sistema da seguire in regime democratico, specialmente quando si tratta, e dicendo ciò non si intende affatto di menomare la grande figura del defunto statista, di decisioni avventate che sono state prese dall'onorevole De Gasperi nel campo agricolo per l'influenza determinante del suo Ministro di agricoltura, onorevole Segni, e non è detto, d'altronde, che facendo un passo indietro non se ne possa fare immediatamente un altro più lungo in avanti, quale ad esempio, una volta ripristinato il riparto al 50 per

(1) Senatore SALOMONE. Relazione citata.

cento, quello di stabilire l'obbligo per il concedente di versare un contributo annuo superiore al 3 per cento della produzione vendibile totale, per le assicurazioni sociali del mezzadro. Questa soluzione, oltre a confermare ed a dare una veste più moderna a quei principi di solidarietà che sono alla base stessa della mezzadria, presenta molti allettanti aspetti economici e sociali che qui non è possibile illustrare, ma che certamente non potrebbero sfuggire al fine intuito degli stessi mezzadri quando sparissero i mercanti di illusioni che subdolamente li trascinano verso impossibili realizzazioni.

F) CONTRATTO DI COLONIA PARZIARIA.

1. — *Considerazioni generali.*

Nella seduta del 17 febbraio 1955 della Commissione Agricoltura, l'onorevole Miceli ha rivolto ai colleghi democristiani l'invito a prestare a lui ed agli altri deputati di sinistra quella stessa fiducia che, come doveva esplicitamente riconoscere, era stata ad essi accordata nella precedente legislatura, quando dovendosi discutere le condizioni dei contratti dell'Italia meridionale che, pur essendo molto diversi, si collegano tutti al grande ceppo della colonia parziaria e che i parlamentari della maggioranza in gran parte non conoscevano per essere oriundi di altre regioni, era stato fatto loro ampio credito per la descrizione fattane e per le proposte di riforma che avevano in conseguenza avanzate.

È, perciò, nella prevalenza della concezione marxista, che non può non riuscire corrosiva per i contratti associativi di qualsiasi tipo, oltre che nella eterogeneità e nella minore coscienza sindacale e politica dei concedenti a colonia del Mezzogiorno che possono avere indotte le loro stesse organizzazioni di categoria a difendere svogliatamente i loro interessi, che deve essere probabilmente ricercato il motivo per il quale, se il contratto di affitto e quello di mezzadria non hanno eccessivamente da compiacersi per il trattamento loro riservato nella progettata riforma dei patti agrari, il contratto di colonia parziaria è stato certamente trattato con criteri da macellaio più che da chirurgo, sia pure audace od inesperto, per cui ha finito con l'uscirne veramente dilaniato.

Eppure proprio i multiformi aspetti del contratto e le diversissime condizioni storiche ed ambientali delle zone in cui esso ha trovata la sua più larga applicazione avrebbero

dovuto consigliare ogni possibile delicatezza e la massima cautela, per le imprevedibili conseguenze, anche mortali, cui potrà dar luogo un generale sommovimento ed un irrazionale squartamento in materia così complessa.

Non vi è dubbio, infatti, che la colonia parziaria ha assunti aspetti anacronistici in alcune zone e specialmente in quelle a latifondo contadino, dove dovrebbe essere agevolata la sua trasformazione in mezzadria classica o in altre forme di conduzione, non esclusa quella diretta. E perché, allora, la riforma, invece di mobilitarla al massimo, ha voluto cristallizzarla nelle sue forme più antiquate, mostrandosi persino, e sia pure di poco, più indulgente con la mezzadria quando si è messa a sottilizzare sui motivi di giusta causa?

Non vi è dubbio, ancora, che la colonia parziaria non è in sé stessa un contratto peggiore, ma soltanto un contratto diverso dalla mezzadria e dall'affitto ed anzi, per le colture arboree specializzate, l'unico contratto associativo possibile, e che essa nelle sue forme migliori non solo eguaglia ai fini economici e sociali la mezzadria, dalla quale sovente si diversifica soltanto per il fatto che il colono si impegna nel contratto per sé solo e non anche per tutta la sua famiglia, ma molte volte la sopravanza, come accade per i vigneti a tendone delle Puglie, per i bergamotteti della Calabria e così via. Perché dunque procedere indiscriminatamente nell'imporre la variazione delle quote di riparto, quando quelle del concedente possono trovarsi ad un eguale elevato livello, sia per motivi del tutto ingiustificati, sia perché in effetti corrispondono alla qualità e al valore dei capitali viventi affidati al contadino, il quale da essi ricava, pur con una quota ridotta, una remunerazione oraria del suo lavoro che è da considerarsi più che soddisfacente in senso assoluto e relativo?

La riforma egualitaria e meccanica della colonia parziaria non può che dare origine a maggiori disordini in un settore, già di per sé stesso eterogeneo e confuso, che ha invece bisogno di una regolamentazione variabile e multiforme perché si verifichi quella sua ulteriore evoluzione che è da tutti auspicata. Nello stesso interesse dei contadini, comunque, non potrà mai essere certamente ispirata a concezioni marxiste, e ciò dovrà fare ben riflettere i colleghi del centro, prima che essi si apprestino a dare all'onorevole Miceli ed ai suoi compagni ancora una volta il loro definitivo consenso!

2. — *Il nudo terreno.*

Una giovane donna stava senza malizia in un giorno di estate e in un luogo solitario a prendere il fresco, stesa sotto l'ombra di un albero, così come madre natura l'aveva fatta, quando, oltre il cinguettio degli uccelli e lo stormir delle fronde, udì un lieve rumore, per il quale, voltatasi, vide che poco lontano si erano fermati a guardarla tre anziani messeri, dei quali due erano vestiti con tunica rossa ed avevano il primo una rada barbetta ed un sorriso da fauno ed il secondo, basso e grassottello, un viso da frate gaudente, mentre il terzo, segaligno e vestito di tunica bianca, stava in mezzo a loro, un pò melanconico, con gli occhi inquieti ed i capelli di argento.

La fanciulla pensò allora che essi fossero degli eremiti che si addoloravano e si scandalizzavano nel vederla così nuda, e, arrossita tutta nel volto, prese in fretta dalle robe che aveva vicine alcune pezzuole per coprire le sue vergogne e, poi, poiché i tre continuavano sempre a fissarla, indossò tutta la biancheria e quindi il vestito, ed infine, non avendo più altro da mettersi addosso, nascose persino la chioma e parte del volto in un velo, reso spesso da preziosi ricami. Ma i tre, malgrado ciò, non le toglievano gli occhi di dono e scuotevano sempre la testa, per cui la giovane donna quasi piangendo disse loro: «Ma insomma, uomini santi, che cosa mai volete da me? Ora non sono più una donna nuda». Ed avendogli i vecchi risposto subito in coro: «È vero: ora tu non sei più una donna nuda, ma per noi tu sei sempre una nuda donna», ella finalmente comprese, malgrado la sua innocenza, che le intenzioni di essi erano molto diverse da quelle che aveva pensate ed allora incominciò a tremare come una cerva inseguita e subito scappò via chiamando aiuto.

Qualche volta è lecito ragionare per parabole anche in un documento parlamentare, perché nulla più di questa favoletta avrebbe potuto dimostrare meglio la comicità e l'incongruenza della distinzione tra terreno nudo e nudo terreno che vien fatta nella proposta Sampietro, nella proposta Gozzi e nel disegno di legge Colombo. All'origine di tale stortura sta il decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 311, più noto col nome di legge Gullo, il quale stabilisce ai primi due articoli che «nei contratti di colonia parziaria o di compartecipazione o di mezzadria impropria in cui il concedente conferisce *soltanto il nudo terreno*, i prodotti

e gli utili saranno ripartiti nella misura di un quinto a favore del concedente e di quattro quinti a favore del colono o compartecipe», lasciando a questo facoltà «di ottenere che le spese colturali (escluso il costo della manodopera) siano divise a metà», nel qual caso «la ripartizione dei prodotti e degli utili sarà effettuata in ragione di due quinti a favore del concedente e di tre quinti a favore del colono o compartecipe», mentre quando il nudo terreno fosse «di particolare produttività da qualunque causa determinata (naturale feracità, precedenti colture o semplice rotazione agraria)» o quando si fosse verificato uno «speciale concorso alle spese colturali da parte del concedente», la quota di riparto a favore di questo avrebbe dovuto essere proporzionalmente aumentata senza peraltro poter mai superare la metà dell'intera produzione.

Or bene il decreto Gullo non può essere considerato certamente come la migliore delle leggi per opportunità e per chiarezza, né ciò può far meraviglia se si tengono presenti le concezioni ideologiche a cui è stato ispirato e le condizioni in cui all'epoca della sua emanazione si trovava il Ministero dell'agricoltura, da poco ricostituitosi a Roma e con la maggior parte dei suoi funzionari ancora epurati o dispersi, ma, ad onor del vero e dello stesso onorevole Gullo, si deve riconoscere che non si può affatto attribuire ad esso tutto quel che di ridicolo e di illogico ne è poi derivato, perché anzi, se si mette un po' d'ordine nelle sue norme e se ne chiarisce e se ne amplia la formulazione, si vede subito che esse hanno una loro giustificazione giuridica, economica e sociale di cui non può essere affatto negata la validità e l'importanza.

Si facciano infatti i seguenti casi:

1°) *Conferimento soltanto di nudo terreno da parte del concedente.* — È evidente che col premettere la parola *soltanto* il legislatore ha voluto considerare in questo gruppo i contratti impropriamente chiamati di colonia parziaria che si collegano in realtà a quei contratti di affitto a canone variabile previsti all'articolo 1639 del Codice civile, in cui chi dà la terra non partecipa in alcun modo alla conduzione del fondo. Egli ha perciò in questo caso impropriamente parlato di quote di riparto, perché in realtà stabilisce un canone minimo di affitto, pari al 20 per cento della produzione, sul quale possono essere apportati gli aumenti derivanti dalle particolari condizioni di produttività del fondo.

2º) *Conferimento di terreno da parte del concedente, il quale partecipa anche alla metà delle spese.* — È questo un caso vero e proprio colonia parziaria, e per esso il legislatore stabilisce il riparto con una quota minima del 40 per cento a favore del concedente, autorizzandone l'aumento se il concedente conferisce nudo terreno di particolare produttività o partecipa alle spese in misura superiore alla metà.

3º) *Facoltà al concessionario di chiedere che le spese siano divise in parti eguali con il concedente di soltanto nudo terreno.* — Con tale facoltà il legislatore autorizza e stimola il concessionario a trasformare il contratto di affitto a canone variabile in un contratto di colonia parziaria, per il quale la determinazione delle quote di riparto rimane stabilita nelle stesse misure di cui al precedente n. 2º).

Tutto ciò è chiaro e, come è stato detto, appare anche utile e razionale. Quel che non è chiaro è invece quel che è accaduto dopo, a incominciare dagli accordi appulo-lucani, stipulati il 29 novembre 1947, con i quali, invece di sviluppare i concetti che nel decreto Gullo erano solo in embrione, i rappresentanti bianchi e rossi della Federterra, in ciò validamente sostenuti dall'allora Ministro dell'agricoltura, onorevole Segni, che soprintendeva alle discussioni, pretesero ed ottennero di impostare diversamente il problema, e cioè di dare la definizione del concetto, già di per se stesso così evidente, di quel che d'ora in poi chiameremo « terreno nudo », perché è tempo oramai di abbandonare la dizione « nudo terreno », che, per quanto linguisticamente corrispondente, ha un certo che di poetico e di lezioso.

Malgrado questo, però, le conseguenze che ne derivarono non avrebbero potuto essere considerate malvagie, dato che la definizione di nudo terreno (1) che ne scaturì risultò del tutto accettabile dal punto di vista logico e tecnico, se allora per la prima volta non si fosse reso evidente che tutto l'armeggio sul terreno nudo non aveva in realtà altro scopo

(1) « Che cosa debba intendersi con la espressione « nudo terreno »:

« Per « nudo terreno » deve intendersi la nuda terra senza altri apporti di alcun genere e spoglia di qualsiasi coltura arborea ed arbustiva. »

La presenza di piante arboree ed arbustive da frutto non infirma la qualifica di « nudo terreno » se in numero tale da determinare un reddito che non superi il 5 per cento del reddito ritraibile dalla coltura erbacea ».

che quello di imporre il riparto del 20 e dell'80 per cento anche per i casi che erano stati esplicitamente esclusi dal decreto Gullo. Ciò è dimostrato, tra l'altro, dal fatto che per la « naturale feracità » fu proprio l'onorevole Segni a proporre ed a pretendere che venisse accettata l'interpretazione: « terreni di produttività superiore a quella media dei terreni classificati in catasto di 1ª classe », malgrado che da chi scrive, il quale, come già è stato detto partecipava a quelle riunioni in qualità di esperto, fosse stato fatto rilevare che ciò contrastava con elementari cognizioni di estimo e costituiva una neanche elegante presa in giro dei concedenti.

Il decreto Gullo, a causa della mancata successiva chiarificazione, e gli accordi appulo-lucani, che costituirono soltanto delle logomachie, lasciarono il tempo che avevano trovato, seguendo la sorte di tutte le leggi e le transazioni non aventi il minimo necessario di chiarezza, di sincerità e di ragionevolezza, ma nel 1948 sono tornati alla carica gli onorevoli Miceli e Grifone con altri venti deputati comunisti e socialisti, presentando il 7 ottobre di quell'anno, col n. 124, una proposta di legge recante « Norme per la disciplina dei contratti di mezzadria impropria, colonia parziaria e compartecipazione », nella quale è riportata, sempre per i soliti fini sulla ripartizione dei prodotti, quella stranissima definizione di terreno nudo, che, approvata dalla Camera nella precedente legislatura col disegno Grassi-Segni che l'aveva fatta propria, è stata poi, malgrado che la Commissione Agricoltura del Senato avesse deciso di ometterla per evidenti ragioni di serietà, nuovamente accolta nella proposta Sampietro, nella proposta Gozzi e nel disegno Colombo, e sulla quale pertanto la Camera dei deputati dell'Italia democratica è ora nuovamente chiamata ad esprimere una importantissima decisione.

In base ad essa, deve intendersi, quale terreno nudo, non soltanto il terreno assolutamente privo di investimenti, ma anche quello fornito di recinzioni e di viabilità interna (Le pezzuole copriversogne...), di una rada alberatura (... la biancheria,...), e persino di casa colonica (il vestito...), nonché il terreno più o meno rivestito come sopra, oltre il quale il concedente conferisce anche una quota di spese colturali inferiori alla metà (...il velo ricamato della parabola). Tutto ciò, bisogna pur convenirne, costituisce cosa estremamente ridicola, e non si sa quanto possa acquistare di dignità un Parlamento che sia costretto a soffermarsi su tali puerili questioni.

3. — *La ripartizione dei prodotti.*

Naturalmente la definizione Miceli-Griffone-Segni-Gozzi-Sampietro-Colombo (quanta gente c'è voluta per poterla stilare!) del terreno nudo non è un puro e dilettevole esercizio accademico destinato ad essere accolto nel *Vocabolario della Crusca*, che anzi i suoi autori la hanno compilata con i criteri pratici del bottegaio abituato a fare misure diverse con lo stesso peso. In base ad essa, per esempio, il concedente a colonia parziaria di un piccolo fondo dotato di fabbricati nei quali la famiglia del colono, pur non avendone diritto perché non impegnata nel contratto, non solo può comodamente abitare ma anche esercitare una sua piccola industria con allevamenti di bassa corte e di ovini e suini, può percepire soltanto il 20 per cento della produzione lorda vendibile, e cioè quanto percepisce il concedente di un terreno identico per superficie e per fertilità ma veramente nudo, e meno della metà di quel che spetta al proprietario di un podere a mezzadria, che, come può essere dimostrato con una facile stima, ha immobilizzato nel suo terreno dei capitali in proporzione inferiori.

Per non fare la fine del decreto Gullo e degli accordi appulo-lucani, e cioè per non rimanere lettera morta, o, peggio ancora, per non dare origine a nuovi motivi di confusione e focolai di disordine, i proponenti della riforma dei patti agrari avrebbero dovuto, invece di giocherellare col terreno nudo, come concordemente hanno fatto, affermare innanzi tutto esplicitamente ed una volta per sempre che i cosiddetti contratti di colonia parziaria nei quali il concedente conferisce soltanto il capitale fondiario, senza alcun altro apporto né per la direzione né per il capitale in dotazione e di esercizio, sono in realtà contratti di affitto a canone variabile, come al già più volte citato articolo 1639 del Codice civile, e quindi regolarli di conseguenza.

Esclusi, inoltre, dal settore della colonia parziaria anche i contratti di compartecipazione, che appartengono alla categoria dei contratti di lavoro e possono essere empiricamente contraddistinti dalla durata stagionale e dal salario minimo garantito per il concessionario, sarebbero così rimasti a regolamentare, secondo i diversi criteri dei proponenti, quei contratti nei quali il concedente partecipa al processo produttivo, oltre che con l'assunzione del rischio derivante dai variabili risultati del processo stesso, anche con altri apporti, e che perciò sono da consi-

derarsi veri e propri contratti di colonia parziaria, qualunque siano l'estensione del fondo ed il suo stato di trasformazione, le colture ed i cicli colturali in esso praticati, gli obblighi e i diritti delle parti contraenti, ecc..

Anche così delimitato il compito non sarebbe stato facile, per la grande varietà che i veri contratti di colonia parziaria assumono nelle diverse zone per le diverse tradizioni storiche e condizioni ambientali delle zone stesse, e probabilmente il risultato dell'indagine sarebbe stato quello che il problema si presenta tale da poter essere affrontato in sede legislativa solo in minima parte. Ma, almeno, non si sarebbe dato luogo a quel gazzabuglio che nelle proposte in esame è costituito dalle diverse quote di riparto che sono state previste e che possono essere elencate come nel seguente prospetto, dal quale, per semplicità, sono stati esclusi i contratti di affitto a canone variabile di cui già si è parlato:

1°) *Colonie di terreno a seminativo od a pascolo, anche se con abitazione od altri investimenti, con apporto da parte del concedente di:*

a) meno della metà delle spese di coltivazione, esclusa la manodopera;

b) metà delle spese di coltivazione, esclusa la manodopera;

c) più della metà delle spese di coltivazione, esclusa la manodopera.

(Proposta Sampietro, proposta Gozzi, disegno Colombo).

2°) *Colonie di terreno adibito a colture arboree, legnose ed industriali.*

(Proposta Sampietro, disegno Colombo).

3°) *Colonie di terreno adibito a colture consociate arboree ed erbacee.*

(Proposta Sampietro, disegno Colombo).

4°) *Colonie aventi caratteristiche diverse dalle precedenti, con il riparto fissato complessivamente in una quota unitaria e con apporto da parte del concedente di:*

a) metà delle spese di coltivazione, esclusa la manodopera;

b) più della metà delle spese di coltivazione, o tutte le scorte vive o morte.

(Proposta Sampietro, disegno Colombo).

Per la prima categoria (terreno nudo) si riscontra un perfetto parallelismo fra la proposta Sampietro, la proposta Gozzi ed il disegno Colombo, che concordemente stabiliscono:

nell'ipotesi 1-a) il 40 per cento al concedente e il 60 per cento al colono, con facoltà per questi di rimborsare alla chiusura dei conti le spese sopportate dal concedente

e di esigere la ripartizione al 20 ed all'80 per cento;

nell'ipotesi 1-b) il 40 per cento al concedente e il 60 per cento al colono;

nell'ipotesi 1-c) aumento proporzionale della quota del 40 per cento spettante al concedente, e ciò, in base alla proposta Gozzi, sino al massimo del 47 per cento stabilito per la mezzadria.

Per tale categoria è necessario innanzi, tutto, rilevare l'irrazionalità della facoltà data al colono di chiedere o meno ad ogni chiusura dei conti di rimborsare le spese sopportate dal concedente e di ottenere il riparto all'80 e al 20 per cento, non soltanto perché in tal modo, contro ogni equità, lo si rende arbitro di scaricare tutto il peso delle annate deficitarie sull'altra parte contraente senza dare a questa la possibilità di rifarsi nelle annate buone, ma anche e specialmente perché si stabilisce in tal modo in uno stesso contratto una dondolante altalena fra colonia parziaria ed affitto a canone variabile, in cui questo diviene tale solo a posteriori, e cioè quanto il concedente ha già speso il suo denaro ed esercitata una corrispondente e sia pur modesta attività con l'intenzione invece di condurre il suo terreno col sistema della colonia. Tale facoltà, inoltre, tende ad incoraggiare il passaggio dalla colonia parziaria all'affitto, e ciò, oltre ad essere in contrasto persino col decreto Gullo, che come si è visto, favorisce proprio il cammino inverso, se è conforme alla dottrina marxista non lo è certo a quello della scuola sociale cristiana, perché vuole diminuire le responsabilità e le funzioni del proprietario terriero, con lo scopo finale di annullarle, ed allontanare fra loro delle categorie che già sono in rapporto di collaborazione.

In generale, poi, le diverse ripartizioni previste per le ipotesi racchiuse nella prima categoria, appaiono poco armoniche se messe in relazione tra loro e col riparto stabilito per la mezzadria, sia perché nella colonia gli apporti del concedente spesso non hanno alcuna relazione con gli apporti di manodopera del concessionario nè possono essere valutati soltanto nel di lui contributo alle spese di coltivazione, sia perché nelle ipotesi 1-b) e 1-c) l'apporto complessivo del concedente a colonia può essere anche superiore all'apporto del concedente a mezzadria. Per persuadersi di ciò è sufficiente considerare i numerosi casi in cui, ad un apporto del concedente inferiore alla metà delle spese di coltivazione, corrisponde un impiego minimo di lavoro da parte del colono, e rifarsi all'esem-

pio già riportato per la casa di abitazione, la quale, se consente al colono di alloggiarvi i figli occupati in un vicino stabilimento industriale, può anche giustificare un minore apporto nelle spese da parte del concedente, mentre, se è al servizio di un fondo che per la sua estensione non potrà mai trasformarsi in un podere, costituisce un maggiore immobilizzo di capitali e giustifica quindi, specialmente se accompagnata da un maggiore apporto di spese da parte del concedente, un riparto a vantaggio di questi superiore a quello stabilito per la mezzadria.

Dopo di essere andata d'accordo con gli altri progetti per le ipotesi della prima categoria, la proposta Gozzi se ne va poi per conto suo per tutte le altre, per le quali domanda ad una Commissione tecnica provinciale la determinazione delle quote di riparto, stabilendo però il principio inderogabile che in ogni caso la quota spettante al colono non può essere inferiore a quella stabilita per la mezzadria, mentre la proposta Sampietro ed il disegno Colombo seguono un altro cammino, perché, tranne poche eccezioni, fissano essi stessi in maniera uniforme per tutta la nazione la nuova misura o la variazione delle quote di riparto, pur riconoscendo che vi sono dei casi nei quali la quota spettante al colono può essere inferiore a quella stabilita per la mezzadria. Le due soluzioni si elidono a vicenda, ma ciascuna di esse presenta una parte di equità ed una parte di iniquità, perché, in base alla natura del contratto di colonia parziaria ed alla tutela dei giusti interessi delle due parti contraenti, appare accettabile la determinazione delle quote di riparto in sede provinciale, per zone e secondo i tipi di contratto (Gozzi) e lo sganciamento della colonia parziaria dalla mezzadria (Sampietro, Colombo), mentre da quanto già è stato detto in precedenza risulta impossibile regolare con disposizioni uniformi il riparto delle diverse forme di colonia esistenti in Italia (Sampietro, Colombo) e risulta iniquo e controproducente agli effetti economici e sociali stabilire in ogni caso per la quota spettante al concedente il limite invalicabile del 47 per cento (Gozzi).

In particolare, la proposta Sampietro ed il disegno Colombo, tra i quali si riscontrano soltanto poche differenze di dizione od accessorie, prevedono le seguenti quote di riparto per le ipotesi di colonia parziaria che nel prospetto sopra riportato non sono state comprese nella prima categoria:

Categoria seconda (Colture arboree, legnose od industriali. — Diminuzione della quota di

riparto attualmente spettante al concedente di una percentuale determinata in modo uniforme e per scaglioni, in misura inversamente proporzionale all'incidenza della quota stessa sulla produzione totale;

Categoria terza (Consociazioni arboree ed erbacee. — Quote di riparto, anche se determinate da Commissioni provinciali ed in quota unitaria (disegno Colombo), da stabilirsi coltura per coltura, in base alle norme di cui alla categoria prima per le colture erbacee ed alla categoria seconda per le colture arboree.

Categoria quarta (Colonie diverse dalle precedenti con quota di riparto unitaria. — Per la forma *a*) (concorso del concedente alla metà delle spese di coltivazione) la misura del riparto a favore del concessionario non può essere inferiore a quella stabilita per la mezzadria, mentre per la forma *b*) (concorso del concedente oltre la metà delle spese o per l'intero capitale di scorte vive o morte) essa può diminuire proporzionalmente.

Per quest'ultima categoria appare evidente l'illogicità di agganciare al contratto di mezzadria proprio quelle forme di colonia che per essere diverse da tutte quelle già in precedenza previste non ammettono neanche una definizione positiva e che, perciò, è da ritenere siano proprio quelle che, per le loro caratteristiche, più differiscono dai poderi tipici delle zone a mezzadria. Se ciò non fosse vero, perché allora stabilire trattamenti così diversi tra le colonie parziarie delle ipotesi 1-c) e 4-b), che in base alle definizioni datene dai proponenti sembrano essere ambedue analoghe alla mezzadria e quindi analoghe fra loro?

Né minore incongruenza si riscontra nel riparto stabilito per le colonie parziarie della seconda categoria (colture arboree, legnose ed industriali), perché appare irrazionale la riduzione percentuale apportata uniformemente e per scaglioni alle quote di riparto dei concedenti, in modo inversamente proporzionale all'incidenza delle quote stesse sulla produzione totale, essendo evidente che un'eguale incidenza può in alcune zone e per alcuni tipi di contratto essere stata effettivamente determinata da eccessiva ingordigia da parte del concedente, mentre in altre zone ed in altri tipi di contratto può risultare, invece, giustificata da motivi economici e sociali e corrispondere ad una armonia contrattuale che non può essere turbata coattivamente senza portar danno e commettere un inqualificabile sopruso.

Né si comprende, inoltre, perché si siano volute racchiudere nella seconda categoria insieme con le colture arboree anche le colture

industriali, perché esse, anche se alcune, come il tabacco, possono succedere per un certo periodo a se stesse, di norma richiedono una rotazione agraria come le altre colture erbacee e non è quindi possibile che si possano coltivare da sole per tutta la durata del contratto di colonia, specialmente dopo che questa è stata così prolungata dalle norme di giusta causa. È presumibile, quindi, che tale inclusione nasconda una sottile insidia, e cioè quella di disintegrare la quota di riparto quando si praticano cicli colturali progrediti che comprendono piante industriali, in modo che la parte di essa relativa alle colture cerealicole venga declassata alla quota stabilita per il terreno nudo.

Dove però l'insidia è certa ed assume anzi gli aspetti di un inganno vero e proprio è nelle ipotesi di contratto di colonia racchiuse nella terza categoria (Consociazioni arboree ed erbacee) per le quali i due progetti Sampietro e Colombo prevedono concordemente delle quote di riparto multiple, anche se determinate in quota unitaria (disegno Colombo), da stabilirsi in base alla definizione di terreno nudo per le colture erbacee ed in base ai criteri di cui alla seconda categoria per le colture arboree ed arbustive. È qui che finalmente si manifestano alla luce del sole tutte le insane bramosie suscitate dal terreno nudo, perché dopo aver fatte tante acrobazie per definirlo ed aver escluso categoricamente che esso possa essere ritenuto tale quando contenga piante arboree al di sopra di una limitata densità, ecco che ora si vuol gabellare per terreno nudo proprio quello che porta capotto e pelliccia, e cioè una regolare alberatura, al solo scopo di rifilare una ripartizione di prodotti che non può non essere ingiusta se non corrisponde ad una reale e sperimentata necessità del contratto!

III - CONCLUSIONE.

È tempo di porre termine ad un'indagine che è risultata notevolmente più lunga di quel che era possibile prevedere, per colpa forse meno di chi l'ha condotta che di coloro che hanno voluto offrire tanti e così interessanti motivi di osservazione.

Molti altri ve ne sono che, se appaiono di minore importanza in confronto a quelle che sono le fondamenta e le strutture principali del progetto di riforma dei patti agrari, tali certamente non sono per gli interessati, cioè coloro che dovrebbero sopportarne le conseguenze nel caso che le norme, in cui essi

si trovano attualmente configurati, dovessero malauguratamente assumere valore di legge, per la qual cosa sarebbe opportuno anche per ciascuno di essi riportare qui almeno qualche rapida considerazione. Ma poiché ciò non è evidentemente possibile né opportuno fare, si accennerà ora appena ad alcuni dei motivi di dettaglio che, per varie ragioni, non sembra di potere completamente tralasciare, per, quindi, riassumere, in una veduta d'insieme, tutto quello che precedentemente si è detto ed avviarsi in gran fretta alla conclusione.

A) TERMINI DELLA DISDETTA.

I termini per dare disdetta, che sono attualmente regolati dalle consuetudini locali, con la riforma dei patti agrari verrebbero ad essere stabiliti per legge ed in modo uniforme per tutta la nazione, e propriamente nella misura di un anno per tutti i tipi di contratto, mentre in origine gli stessi progetti Bosi-Grieco e Costituente della terra fissavano un periodo minimo di 6 mesi.

Questo allungamento dei termini è stato unanimemente e di buon grado accettato, ma di esso appare assai dubbia la utilità, se si tien conto in primo luogo che con tale allungamento si rende inoperante, per tutto l'ultimo anno del contratto, la giusta causa e, in secondo luogo, che è proprio quest'ultimo anno, come hanno esplicitamente riconosciuto anche l'onorevole Forà e l'onorevole Cremaschi in Commissione nella seduta del 17 febbraio 1955, che il concessionario è naturalmente portato ad esercitare un'agricoltura di rapina. ed è perciò sommamente imprudente il facilitare ciò col fargli sapere ancor prima delle semine che egli sarà costretto ad andar via dal fondo.

Né vale osservare che deve pur essere garantito un congruo periodo di tempo all'affittuario ed al colono disdettati perché essi possano trovare una nuova conveniente sistemazione, a causa della scarsezza di terre disponibili che si verifica in Italia. La terra o c'è o non c'è: se non c'è il concessionario non troverà un altro fondo né in un anno né mai, mentre se la terra c'è egli lo troverà certamente anche se avrà ricevuta disdetta entro i termini tradizionali, che poi in generale hanno una loro giustificazione secolare, perché in questo campo quel che importa è la unicità della data, e cioè la contemporaneità per zone, dell'apertura del mercato dei fitti e delle concessioni a mezzadria e a colonia.

Più valida appare invece l'obiezione che appare opportuno far dare disdetta al-

meno un anno prima della scadenza del contratto, a causa dei numerosi, e probabilmente più lunghi, del consueto, giudizi cui si prevede potrà dare luogo l'applicazione della disciplina sulla giusta causa. Ma ciò, bisogna convenirne, se può essere argomento produttore per questo singolo caso, non lo è certamente per la giusta causa, né per tutta la proposta né riforma dei patti agrari.

B) PRESTAZIONI ED ONORANZE.

Chi scrive ha avuto modo di aver sotto mano, durante la sua ormai lunga pratica agricola, un contratto di affitto che forse ha ancora vigore nella sua provincia di Lecce, nel quale, tra un elenco lunghissimo di regalie e di prestazioni, era anche compreso un certo qual numero di allodole, quasi che il proprietario, che era poi una brava persona incapace di prevaricare e che viveva essenzialmente del proprio lavoro professionale, avesse voluto in tal modo affermare un anacronistico e vessatorio diritto feudale di caccia.

Questi sono certamente degli eccessi, a cui si può e si deve porre rimedio mediante patti collettivi locali, ma il riconoscere ciò non significa riconoscere pure che le prestazioni debbano essere abolite in ogni caso ed anche quando esse vengano stabilite in misura equa, come propone appunto la legge in esame mediante una norma che, a dire il vero, non ha trovato sensibile opposizione neanche da parte dei rappresentanti dei concedenti.

Soltanto l'onorevole Zanoni, in un suo intervento in Commissione Agricoltura del 28 gennaio 1955, ha riconosciuto l'opportunità di conservare le onoranze per la mezzadria, proponendone invece l'abolizione per la colonia parziaria, probabilmente perché egli, col fine intuito di chi ha vissuto e vive sempre assai vicino alla terra, si sarà reso conto delle ragioni per cui tale genere di prestazioni da parte del concessionario può risultare equo od iniquo a secondo delle contropartite che per esso vengono offerte dal concedente e delle condizioni reali nelle quali si sviluppa il contratto. Non appare giusto, infatti, sancire che quando il proprietario abbia il desiderio di un piccolo assaggio dei prodotti del proprio fondo egli debba essere sottoposto alla benevolenza ed alla generosità del mezzadro, quando poi la famiglia di questi si nutre di essi abbondantemente per tutto l'anno, né ciò pare opportuno ed utile fare per molte ed evidenti ragioni e tra l'altro, ad esempio, perché la soddisfazione di avere i polli e i capponi del proprio fondo a Natale, a Pasqua ed alla

fiesta del Santo Protettore, molte volte, come sa chi è pratico di queste cose, costituisce lo stimolo, non di rado determinante, per cui il proprietario e specialmente sua moglie mantengono più stretti rapporti con la famiglia del mezzadro, s'interessano maggiormente del fondo ed impiegano più volentieri in esso ulteriori mezzi di produzione.

A prescindere dal loro valore economico, che il più delle volte è, e deve essere, insignificante, le prestazioni costituiscono il simbolo di quella pace, di quella scambievole simpatia e di quello spirito di collaborazione che costituiscono una cosa sola con il contratto di mezzadria, ed è perciò che esse debbono essere mantenute, malgrado gli opposti voleri di coloro che si servono anche di esse per dare il colpo di grazia a questo glorioso istituto del passato che non potrà non essere anche un istituto dell'avvenire, se l'avvenire d'Italia dovrà essere di libertà e di vera giustizia sociale.

C) LA FIGURA DEL COLTIVATORE DIRETTO.

Agli effetti della applicazione della proposta legge di riforma dei patti agrari è considerato coltivatore diretto « chiunque coltivi il fondo con il lavoro proprio e dei componenti la famiglia colonica anche non coabitanti, purché tale forza lavorativa non sia inferiore al terzo di quella necessaria per la normale coltivazione del fondo, senza calcolare l'impiego di mano d'opera per esigenze particolari o straordinarie ».

In tal modo la figura del coltivatore diretto viene completamente snaturata, sia in rapporto a quanto è stabilito in merito dal Codice civile, il quale all'articolo 1647 parla di prevalenza di mano d'opera familiare, anche in analogia alla definizione di « piccolo imprenditore » che esso dà all'articolo 2083, sia per il concetto in sé, perché è facile dimostrare che, specialmente per i progressi che si sono verificati nella meccanizzazione, un conduttore che impiega soltanto un terzo di mano d'opera non salariata per la coltivazione del fondo in periodo normale non può più essere considerato un coltivatore diretto, ma invece un vero e proprio datore di lavoro.

Più che tale contraddizione, però, qui preme far rilevare l'estrema disinvoltura con la quale uno stesso soggetto giuridico, e cioè quello del coltivatore diretto, viene diversamente configurato, anche in disposizioni che hanno contemporanea validità, a secondo dei vantaggi che con tali diverse configura-

zioni si vogliono procurare allo stesso coltivatore diretto ed a secondo che gli oneri da esse derivanti debbano essere sopportati dallo Stato ed altri enti oppure dai privati concedenti.

Basti pensare, infatti, che in rapporto ai contratti agrari la capacità lavorativa del coltivatore diretto, dai due terzi previsti dalle prime leggi di proroga (dal decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 157, al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1° aprile 1947, n. 273), si vuole ora fare definitivamente discendere a un terzo, mentre essa, tra l'altro, deve risultare pari al cento per cento in base alla legge sulla montagna (legge 25 luglio 1952, n. 991) ed in base al regolamento per il Fondo di rotazione dodecennale (decreto presidenziale 17 ottobre 1952, n. 1317) e, persino, superiore al 50 per cento in base a quella legge per l'assistenza malattie ai coltivatori diretti (legge 22 novembre 1954, n. 1136) che è stata elaborata quando già erano state presentate la proposta Sampietro e la proposta Gozzi, che, come si è visto, danno una definizione del tutto diversa del coltivatore diretto.

È per lo meno strano che in Italia, madre del diritto, debbano essere emanate leggi che si contraddicono a vicenda sol perché ciò fa piacere al Ministro del tesoro ed all'onorevole Bonomi!

D) SCADENZA DEI CONTRATTI IN CORSO PER EFFETTO DI PROROGA LEGALE.

Per i contratti agrari di qualsiasi natura attualmente in corso per effetto di proroga legale il disegno Colombo prevede ancora una successiva proroga, che sarà di 6 o di 8 anni, a secondo che per essi abbiano avuto o no vigore le norme di cui al decreto-legge 19 giugno (non 10 giugno!) 1940, n. 953.

A parte l'irrazionalità di avere scelto come termine di riferimento un provvedimento che, come già è stato detto quando si è parlato dei motivi giuridici della proposta di legge in esame, non solo è stato valido soltanto per i contratti di affitto ma ha presentata anche una soluzione di continuità con quello dello stesso genere che lo ha susseguito, è questo veramente un pericoloso precedente che si crea a danno dei proprietari di immobili urbani, ai quali è stato promesso lo sblocco dei fitti per l'anno 1960, perché anche la legge 11 luglio 1952, n. 765, con lo stabilire per i fondi rustici una nuova proroga fino all'anno di andata in vigore di una legge

di riforma dei patti agrari, implicitamente ha riconosciuto che in tale annata tutte le proroghe precedenti dovessero cessare di avere vigore, e non che esse, invece, potessero essere *sic et simpliciter* riconfermate e proprio per opera del provvedimento che avrebbe dovuto portare automaticamente alla loro scomparsa.

Può darsi che la norma in esame sia stata emanata in vista degli inconvenienti, anche di carattere sociale, cui potrebbe dar luogo l'eventuale verificarsi di un'improvvisa valanga di escomi. Di tale argomento non si vuole qui certamente sminuire l'importanza, ma poiché si rimane sempre nel campo delle ipotesi, e poiché, d'altra parte, col sistema adottato il problema non è affatto risolto ma semplicemente rinviato, meglio sarebbe stato non continuare nell'abusato malvezzo delle proroghe, ed invece, con una soluzione del tutto nuova, stabilire in via transitoria il prolungamento di alcuni anni del termine minimo di disdetta per i contratti in corso, perché in tal modo, ottenendo in pratica gli stessi effetti, si sarebbe anche costituita una remora per i concedenti e non si sarebbe affatto pregiudicato un successivo intervento, se reso necessario dal verificarsi di un eccessivo numero di disdette.

E) UNA RIFORMA CHE SI PUÒ FARE.

Pervenuti veramente alla fase finale e conclusiva di questo lavoro, la prima constatazione da farsi è che tutte le obiezioni che sono state rivolte alle diverse proposte in esame non hanno avuto affatto il fine di escludere l'opportunità di interventi legislativi anche nel campo dei patti agrari, la quale anzi viene qui ora esplicitamente riconosciuta, né quello di affermare, come da taluni si è fatto, che tale settore deve rimanere di esclusiva competenza dei contratti collettivi sindacali, perché questo potrebbe, in effetti, risultare un facile espediente per eludere il problema, non escludendo, ed anzi esigendo, i suddetti contratti, la cui grande efficacia per l'avvenire non si intende affatto di disconoscere, la preventiva formulazione di più generali norme giuridiche.

Il non volere che una legge sia fatta male non significa volere che essa non sia fatta, ed anzi, per non rimanere nello sterile campo della critica e per raccogliere tutto quello che è risultato ammissibile ed onesto nel lungo cammino che precedentemente è stato fatto, si riporta uno schema di possibile riforma dei contratti agrari, che, pur volendo costituire soltanto una base per successive discussioni e

non una vera e propria proposta di legge viene qui formulato in articoli per maggiore facilità di esposizione.

ART. 1.

(Comitati dell'agricoltura).

Al fine di controllare e promuovere lo sviluppo agricolo della Nazione anche nel campo sociale, sono costituiti i Comitati dell'agricoltura, i quali hanno i compiti ad essi demandati dalla presente legge, oltre a quelli che ad essi saranno affidati dalle leggi successive.

I Comitati dell'agricoltura hanno giurisdizione provinciale, regionale e nazionale e sono formati da delegati degli organi di Governo interessati, da rappresentanti dei dottori agronomi e dei periti agrari nominati dai rispettivi Ordini professionali e — per la parte rimanente che dovrà risultare pari almeno a due terzi — da rappresentanti in misura paritetica dei datori di lavoro, concedenti e locatori e dei lavoratori, concessionari ed affittuari designati dalle rispettive organizzazioni sindacali.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste è delegato ad emanare, di concerto col Ministro di grazia e giustizia, entro un anno dalla presente legge, il regolamento recante le norme per la composizione, il funzionamento e le competenze dei Comitati dell'agricoltura.

ART. 2.

(Durata dei contratti agrari).

L'emanazione di norme sulla durata minima dei contratti agrari è di competenza degli organi legislativi regionali.

In mancanza di essi avranno forza di legge i patti collettivi stipulati dalle Organizzazioni sindacali interessate, le quali, ove non riuscissero a raggiungere l'accordo, avranno facoltà di chiedere l'arbitrato dei Comitati dell'agricoltura, di cui all'articolo 1, competenti per territorio.

ART. 3.

(Indennizzo per disdetta ingiustificata.)

La disdetta data alla scadenza del contratto deve essere motivata, sotto pena di nullità.

L'affittuario o il mezzadro o il colono parziario che ritenga la disdetta ingiustificata e per tale causa venga ad essere danneggiato, può chiedere, entro un anno dalla data in

cui ha ricevuta disdetta, la corresponsione di un indennizzo. Il giudice decide sulla domanda in base alle ragioni di entrambe le parti, ed ove competa l'indennità ne stabilisce la misura, che in ogni caso non potrà essere superiore al valore della produzione lorda vendibile del fondo verificatasi nell'ultima annata.

ART. 4.

(*Miglioramenti obbligatori.*)

La proprietà fondiaria è soggetta all'obbligo dei miglioramenti tecnicamente idonei, economicamente convenienti e socialmente utili ritenuti tali dai Comitati dell'agricoltura di cui all'articolo 1, in base a piani predisposti da essi ogni quinquennio per le diverse zone e per i diversi tipi di aziende, tenendo conto dei redditi e delle possibilità di investimento di queste e dei contributi dello Stato.

Nelle aziende concesse in affitto, mezzadria e colonia parziaria, l'affittuario o il concessionario non potrà opporsi all'esecuzione dei miglioramenti derivante dall'applicazione della presente norma, pena la risoluzione del contratto e, per il contratto di affitto, sarà tenuto conto dell'aumento del reddito derivante dai miglioramenti come sopra eseguiti per la successiva determinazione del canone.

Al proprietario deve essere garantita facoltà di ricorso, anche in sede di appello, ai Comitati dell'agricoltura competenti per giurisdizione, ma egli, se non ottempera nei limiti di tempo prescritti agli obblighi di miglioramento definitivamente accertati a suo carico, è tenuto a vendere il fondo a chi s'impegna con adeguata garanzia a surrogarsi ai suoi obblighi e, in mancanza di ciò, è soggetto ad espropriazione a favore della Cassa per la piccola proprietà contadina, con le norme di cui all'articolo 42 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, sulla bonifica integrale.

ART. 5.

(*Preferenza all'affittuario o al concessionario nel caso di vendita del fondo*)

Nel caso di vendita volontaria, ad estranei e per la stessa destinazione di un fondo rustico, l'affittuario, il mezzadro o il colono, il cui contratto abbia avuto inizio da almeno quattro anni, ha diritto di preferenza per l'acquisto a parità di condizioni. Ove non fosse stato interpellato o non gli fosse stato offerto il modo di partecipare regolarmente

alle trattative, egli può chiedere al giudice, entro un anno dalla trascrizione dell'atto di compravendita del fondo, un indennizzo in ogni caso non superiore al dieci per cento dell'importo effettivo della vendita o, nel caso che questo non fosse certo, del valore definitivamente accertato ai fini del pagamento delle imposte sul trasferimento della proprietà.

L'acquirente del fondo è solidale con il venditore, nel caso che questi non avesse i mezzi per il pagamento dell'indennizzo.

ART. 6.

(*Canone di affitto variabile*)

Per le provincie e per le zone per le quali ciò sia ritenuto necessario dai Comitati provinciali dell'agricoltura, gli stessi Comitati provinciali determinano, per gruppi di aziende aventi eguali caratteristiche, i canoni di affitto da corrispondersi in misura percentuale ai frutti del fondo, ai sensi dell'articolo 1639 del Codice civile.

La richiesta dell'affittuario, alla scadenza del contratto, di rinnovarlo trasformando il canone, già in precedenza stabilito in misura fissa o in denaro, nella quota percentuale dei frutti del fondo come sopra determinata dal competente Comitato provinciale dell'agricoltura, non può essere considerato motivo giustificato perché sia data disdetta da parte del locatore, a norma dell'articolo 3 della presente legge.

ART. 7.

(*Riparto dei prodotti e degli utili nel contratto di mezzadria.*)

A partire dall'annata agraria successiva a quella della entrata in vigore della presente legge, è ripristinata per il contratto di mezzadria la divisione dei prodotti e degli utili stabilita dall'articolo 2141 del Codice civile.

A partire dalla stessa annata, il concedente è tenuto a versare annualmente il cinque per cento del valore della produzione lorda vendibile del fondo, da prelevarsi dalla sua quota di riparto, quale suo contributo per le assicurazioni sociali a favore del mezzadro e della famiglia di questi, la cui natura e il cui funzionamento saranno determinati con legge speciale.

Fino all'emanazione di tale legge il concedente è tenuto a versare il contributo di cui sopra, detratte le somme pagate a titolo di contributi unificati di parte padronale, in apposito conto vincolato intestato al mezza-

dro e da aprire presso un Istituto bancario scelto di comune accordo tra quelli a ciò autorizzati dal Ministro del lavoro. Il deposito di tal conto rimarrà indisponibile fino a quando non potrà essere versato agli Istituti di previdenza cui sarà affidata dalla legge la gestione delle assicurazioni sociali per i mezzadri ed i coloni parziari.

ART. 8.

(Riparto dei prodotti e delle spese nel contratto di colonia parziaria).

I contratti, anche se denominati di colonia parziaria, per i quali il concedente conferisce soltanto il capitale fondiario sono da considerarsi a tutti gli effetti contratti di affitto a canone variabile, di cui all'articolo 1639 del Codice civile. Per essi la misura del canone viene regolata dalle modalità e dai criteri stabiliti nell'articolo 6 della presente legge.

La determinazione delle quote di riparto dei prodotti e delle spese per i contratti di colonia parziaria non considerati nel comma precedente è di competenza dei patti collettivi stipulati, nell'ambito provinciale per zone e per tipi di contratto, dalle organizzazioni sindacali interessate, le quali, ove non riuscissero a raggiungere l'accordo, avranno facoltà di richiedere l'arbitrato del Comitato provinciale dell'agricoltura competente per territorio. Per tali contratti e dalla quota di riparto a lui spettante il concedente è tenuto a versare annualmente il dieci per cento dell'ammontare della quota stessa, quale suo contributo per le assicurazioni sociali a favore del colono, con le modalità ed i criteri di cui all'articolo 7 della presente legge.

ART. 9.

(Contratti in corso per effetto di proroga legale).

I contratti in corso per effetto di proroga legale avranno termine, alla loro data di scadenza, nella terza annata agraria successiva a quella in cui avrà luogo la pubblicazione della presente legge, se per essi sarà data disdetta entro sei mesi dalla data di pubblicazione della presente legge. In caso contrario essi s'intenderanno tacitamente rinnovati per la durata legale stabilita in base alle norme di cui all'articolo 2 o, in mancanza di essa, per la durata liberamente convenuta fra le parti antecedentemente al periodo di proroga.

Rimane salva la facoltà per il locatore o per il concedente di porre fine al contratto per i casi e con le modalità previsti dalle pre-

cedenti leggi di proroga, anche quando egli abbia data disdetta per fine trienio a norma del presente articolo.

* * *

F) LA RIFORMA CHE NON SI DEVE FARE.

Tutte le rimanenti norme che fanno parte delle diverse proposte presentate per la riforma dei patti agrari sono superflue od inficciate da errori voluti e non voluti e di maggiore o minore gravità, o almeno esse sono apparse tali all'esame che ne è stato fatto e tali nuovamente si dimostreranno al successivo esame che dovrà esperirsi con criteri di massima serietà e serenità. Perciò esse esigono, e se ne rivolge ora esplicito invito, una esauriente confutazione fatta punto per punto e basata sul ragionamento e su fatti concreti, e non su vuote affermazioni di principio, da parte di coloro che non dovessero essere eventualmente d'accordo con le conclusioni a cui si è pervenuti, ad incominciare dal Ministro di agricoltura e dai relatori di maggioranza.

È molto difficile che ciò possa essere fatto, perché le storture rimangono tali malgrado ogni virtuosismo, e simile compito riuscirà ancora più arduo se, dal campo già così vasto dei patti agrari, si passa a considerare quello ancora più ampio di tutta l'agricoltura italiana, che presenta tanti, ed a volte così contrastanti, aspetti di natura economica e sociale da richiedere da una parte sostanziali ed urgenti provvedimenti, che divengono vieppiù necessari, e dall'altra da annichilire quasi coloro che detti provvedimenti sono chiamati dalla Provvidenza a promuovere o ad attuare, per le responsabilità senza fine da cui si sentono investiti e per la immensità dei problemi per i quali sono costretti a trovare adeguate soluzioni.

Da una parte, infatti, si riscontra un continuo e notevole miglioramento nel tenore di vita medio delle categorie contadine, e dall'altra si verifica in misura sempre più ampia il fenomeno dello spopolamento delle zone montane, il quale altro non vuole significare che il rifuggire spontaneo dei contadini da quelle zone e da quelle attività che appunto quel nuovo tenore di vita non possono più assicurare, per cui appare dubbio se sia buona politica il trattenerli sui monti mediante aiuti e contributi che presuppongono altri oneri per l'intera nazione e che quindi a loro volta sono causa di un nuovo abbassamento dello stesso tenore di vita. Da una

parte si assiste ad un sempre più imponente sviluppo della meccanizzazione in agricoltura, che rende possibili conquiste della tecnica che non erano alcuni decenni or sono neanche immaginabili e dà l'avvio a quella industrializzazione del paese che è da tutti auspicata, mentre dall'altra si guarda con sgomento al crescere continuo, in cifre assolute, della popolazione rurale, che le nuove attività agricole ed industriali non riescono a liberare dallo stato endemico di disoccupazione. Da una parte si rileva il continuo innalzarsi delle rese unitarie, per cui attualmente si verificano in Italia raccolti complessivi abbondanti e tali da poter migliorare lo stato di nutrizione di un popolo che è uno dei peggio alimentati tra quelli di razza bianca, mentre dall'altra si osservano fenomeni sussultori nei prezzi che provocano disastri ed apportano miseria, per cui prodotti pur disponibili non possono essere venduti e comprati se non si attuano interventi artificiali sul mercato.

E, di fronte a questo e ad altro ancora, si verifica lo spettacolo miserando delle categorie agricole che si dilaniano tra loro, per il consolidamento o la conquista di posizioni di privilegio, dalle une già godute ed in massima parte perdute e dalle altre appena raggiunte mentre già incominciano a volatilizzarsi, e per il mantenimento e l'ampliamento di una politica paternalistica, che toglie loro cento per dare dieci, opprimendole con oneri e con formalità di ogni genere, e che, soprattutto, dimostrano di non essere affatto vicine ad una vera coscienza democratica, perché, dal punto di vista politico e sociale, le meno numerose si abbandonano alla neghittosità ed allo scetticismo, mentre le altre, che pur potrebbero avere una influenza determinante nella difesa dei loro giusti diritti, o ignorano ciò o si affrettano a cedere leggermente tale loro influenza ai più spericolati o più furbi venditori di favole.

Come, dinanzi a tutto ciò, la proposta riforma dei patti agrari appare quel che essa realmente è, e cioè una piccola e misera cosa fatta di buone intenzioni non realizzate, di taccagnerie e di involontarie o ben calcolate

perfidie! Se i suoi effetti positivi saranno nulli, non è detto però che anche quelli negativi dovranno essere tali; ed è anzi da presumere, per coloro che ne sono stati i promotori e ne sono ancora i più accesi sostenitori, che il fine ultimo e coscientemente voluto dalla legge sia costituito proprio da essi, perché, come già è stato detto, fa parte dalla dottrina e della pratica leninista il procedere alla conquista delle campagne aumentando le già preesistenti condizioni di confusione e di disordine.

G) UN AUGURIO PER L'ITALIA.

Questa vicenda dei patti agrari, per le lunghe e tormentose discussioni che hanno dato luogo ai numerosi ripensamenti ed a continui rimaneggiamenti — per cui soluzioni già prescelte sono state all'improvviso abbandonate e modificate e quando stavano per prendersi delle decisioni definitive esse sono state provvidenzialmente rinviate per il verificarsi di nuovi ed imprevisi avvenimenti, — costituisce quasi il simbolo di tutto il faticoso travaglio politico e sociale della nostra nazione nel dopoguerra, in tutta, cioè, la recentissima storia di questa nostra Italia, la quale, mentre sembrava già avviata sulla via del marxismo si è a un tratto improvvisamente fermata, e poi ha proseguito titubante ed incerta se an dare da questa o da quella parte, come se fosse sospinta al passo irrevocabile dall'ineluttabilità del destino, nello stesso tempo, trattenuta da un improvviso terrore e dalla forza insopprimibile delle sue tradizioni.

Dittatura o libertà, collettivismo o giustizia sociale: è questo il dilemma di fronte al quale ancora oggi si trova l'Italia, ed è proprio, forse, la decisione che questa Camera dovrà prendere sulla riforma dei patti agrari quella che indicherà la strada sulla quale dovranno formarsi i suoi nuovi destini.

Iddio voglia, onorevoli colleghi, che l'Italia prenda la via giusta!

DANIELE. *Relatore di minoranza.*